

Gli inserti di

IPSOA

ISL

IGIENE
& SICUREZZA
DEL LAVORO

Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico

Rivista mensile Anno XXVII – Febbraio 2023 – Direzione
e Redazione Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3 - 20142 Milano

2/2023



INSERTO

**INGEGNERIZZAZIONE
DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA
AFFIDATARIA E CSE**

Francesco Gallo

 Wolters Kluwer

Sommario

Introduzione	III
Ingegnerizzazione: cosa si intende e quali sono le ricadute positive in ambito di cantiere	III
La posizione di responsabilità del CSE prima dell'avvento dell'alta vigilanza.....	IV
Limiti del principio dell'alta vigilanza del CSE e ruolo emergente dell'impresa affidataria	VI
Il superamento delle falle dell'attuale sistema di gestione e controllo del cantiere.....	IX
ISO 45001 e il modello OT23: perché sono stati inseriti e cosa rappresentano	XI
Rafforzare la cooperazione tra impresa affidataria e CSE: dipende dal CSE.....	XIII
Gli strumenti per cooptare l'impresa affidataria nella procedura operativa	XV
L'attività operativa dell'impresa affidataria: quadro dell'art. 97, D.Lgs. n. 81/2008	XXII
Confutare la tesi del "dove sta scritto che"	XXIV
Il nuovo sistema di gestione e le similitudini con la ISO 45001	XXIV
Unicità della figura del responsabile dei lavori	XXV
Conclusioni	XXVI



Ingegnerizzazione dell'attività dell'impresa affidataria e CSE

Francesco Gallo - Ingegnere, ispettore tecnico del lavoro e R.S.P.P. dell'Ispettorato del Lavoro di Mantova - Formatore della sicurezza (*)

Introduzione

Le figure del Responsabile dei lavori e del referente dell'impresa affidataria non trovano eguali al di fuori del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n. 81/2008.

Il primo, a differenza del delegato di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, esonera totalmente il committente da responsabilità nei limiti dell'incarico ricevuto; il secondo rappresenta quel livello intermedio di controllo dei subappaltatori in cantiere nonché di stratificazione delle responsabilità in caso di ispezioni e/o infortuni, che è assente nell'impianto dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta di posizioni di garanzia però, che, per essere sfruttate appieno e dare i loro frutti anche sul piano della riduzione degli infortuni sul lavoro, quantomeno in ambito edile, richiedono degli interventi sia di carattere negoziale (rispetto all'attività del Responsabile dei lavori e ai requisiti d'idoneità tecnico-professionale) sia a livello procedurale per ciò che attiene all'attività dell'impresa affidataria, che si andranno ad illustrare e che coinvolgono direttamente anche il CSE. Si vuol arrivare a definire un nuovo sistema operativo nella gestione della sicurezza in cantiere basato sulla sinergia, sulla circolarità e sulla condivisione delle scelte piuttosto che sull'individualismo e sulla suddivisione rigorosa dei compiti che spesso sfociano nell'incomunicabilità e inefficienza.

Ingegnerizzazione: cosa si intende e quali sono le ricadute positive in ambito di cantiere

La teoria dell'ingegnerizzazione dell'attività dell'impresa affidataria trae spunto da quanto avviene nelle imprese quando il management si accorge che il proprio sistema gestionale organizzativo e produttivo presenta delle falle su cui bisogna intervenire per ottenere un cambio di passo

che porti a un miglioramento della propria posizione di mercato rispetto a quelli dei diretti concorrenti. Precisamente sia l'ingegnerizzazione dei processi che la successiva re-ingegnerizzazione puntano ad incrementare la competitività e la produttività di un'organizzazione attraverso l'innovazione e la contestuale riduzione dei costi dovuti ad attività di scarso valore aggiunto.

Ma per raggiungere questo obiettivo il primo passo è ingegnerizzare, il che significa conferire all'impresa una struttura organizzata attraverso la definizione di uno o più protocolli operativi specialistici, da cui poter attingere, per risolvere con successo le problematiche (1).

Ritornando all'impresa affidataria e ai suoi rapporti col committente/responsabile dei lavori, all'uopo nominato, e il CSE, il primo passo per un'ingegnerizzazione di successo sta nel descrivere i flussi del processo da esaminare identificando i ruoli coinvolti, gli *input*, gli *output*, gli eventuali colli di bottiglia e le carenze prestazionali. Lo scopo che ci si pone è quello di ottenere un'analisi realistica dello stato attuale.

Certamente questo approccio costruttivo non è naturale per il legislatore che non è un manager o un datore di lavoro per cui non ha nel proprio DNA la propensione, propria dell'Alta Direzione aziendale dei sistemi di gestione qualità ambiente e sicurezza, al cambiamento migliorativo.

Un cambiamento normativo richiede sempre il consenso del decisore politico del momento il che si intreccia, a doppio filo, con la forza che una determinata tematica ha di emergere su scala nazionale in funzione delle istanze dei rappresentanti delle categorie che ne sono portavoce.

In questo lavoro si vuole dimostrare che, in attesa di future modifiche legislative, è già possibile, attraverso la mappatura delle procedure normative in essere, supplire alle eventuali carenze dispositive presenti nella catena di comando del cantiere sia mediante accordi negoziali tra professionista e committente sia con l'esercizio consapevole e attento dei poteri previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.

(*) In base alla circ. INL 24 novembre 2020, n. 492 le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l'amministrazione di appartenenza.

(1) Definizione di ingegnerizzazione dei processi del 1 luglio 21 ricavabile dal sito www.borinnova.com.

81. E si fa riferimento per questo secondo aspetto, alle funzioni di raccordo e coordinamento già attribuite al CSE. Questo conduce anche a rivisitare il concetto imperante di normativa vigente, da considerare non più solo come vincolo ma anche come punto di partenza con potenzialità spesso sottovalutate.

Ecco, allora, che occorre partire dal diagramma di flusso dei compiti e degli adempimenti creato dal legislatore con l'art. 90 e annesso All. XVII, gli artt. 97 e 92, D.Lgs. n. 81/2008 che trattano rispettivamente della verifica d' idoneità tecnico-professionale, dei compiti dell'impresa affidataria e degli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per verificare lo stato dell'arte e quali sono i passaggi procedurali da aggiungere per realizzare un efficace sistema operativo di gestione del cantiere della cui ingegnerizzazione si discute.

Lo scopo principale è quello di comprendere ed evidenziare, come detto, i punti critici, al fine del loro superamento e ottimizzazione.

Il quadro sui flussi di attività delineato attraverso le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 mostra tutta la sua debolezza in quanto non è realmente in grado di creare una rete di cooperazione tra le figure di garanzia volta a ridurre le ipotesi di pericolo per l'incolumità fisica dei lavoratori di cantiere.

A ben vedere, per ognuno dei soggetti del diagramma, il legislatore o ha mancato di fornire adeguati strumenti d'azione, oppure non ha migliorato la comprensione di quelli già a disposizione affinché potessero essere utilizzati al meglio, nella lotta alla riduzione degli infortuni. Passiamo in rassegna queste mancanze.

Nel caso del committente o responsabile dei lavori, se nominato, l'aspetto critico è proprio il momento della scelta delle imprese affidatarie e/o esecutrici o lavoratori autonomi. Siamo realmente sicuri che i requisiti di idoneità tecnico-professionale, per come attualmente delineati dall'All. XVII, D.Lgs. n. 81/2008, siano all'altezza del loro scopo?

Rispetto poi agli ingressi in cantiere di ulteriori imprese affidatarie, anche esecutrici, oltre a quelle inizialmente individuate dal committente o responsabile dei lavori, se nominato, il legislatore nell'attuale impianto ha previsto degli obblighi di comunicazione in favore del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione? Lo stesso discorso vale per i sub-appaltatori, di grado superiore al primo, chiamati dalle imprese o lavoratori autonomi nel privato giacché, almeno nel pubblico vige, a determinate condizioni e non oltre il I grado di appalto, l'obbligo di comunicazione o di autorizzazione alla S.A.

Il referente dell'impresa affidataria, sebbene in base all'art. 97, D.Lgs. n. 81/2008 abbia una serie di obblighi e compiti cui sovrintendere, come dimostra di essersi realmente attivato per portarli a compimento e non diventare l'ennesimo nominativo da trasmettere al committente o responsabile dei lavori?

Infine, il coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, al fine di non essere lasciato solo nell'immane compito di coordinare le interferenze tra lavorazioni, l'uso comune di attrezzature da parte delle diverse

maestranze, le carenze strutturali negli apprestamenti o nelle protezioni collettive contro le cadute dall'alto ecc. di quali mezzi può avvalersi? O, meglio, come può interpretare nel miglior modo possibile quelli che sono già a sua disposizione?

Si tratta di domande a cui l'attuale impianto normativo non può dare risposta in quanto non ci sono previsioni in merito. Le risposte vanno dunque trovate nella forza suppletiva degli accordi negoziali tra le parti o, per l'ultimo interrogativo, nella lettura, teleologicamente orientata del CSE, delle disposizioni già presenti.

La posizione di responsabilità del CSE prima dell'avvento dell'alta vigilanza

Ancora a ridosso dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era considerato dalla Cassazione penale il *deus ex machina* del cantiere (2), il parafulmine cui addossare eziologicamente il verificarsi di ogni evento infortunistico, semmai in concorso col datore di lavoro o altre figure di garanzia. Sono tante le sentenze dell'epoca che pervenivano a questa conclusione.

Ad esempio, con la sentenza della Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 38002 si è ritenuto il CSE penalmente responsabile di omicidio colposo per un infortunio mortale occorso in un cantiere edile ad un marmista che era scivolato al suolo da una scala priva di parapetti di protezione. Il CSE era stato giudicato colpevole per non aver esercitato le necessarie verifiche relativamente alle disposizioni presenti nel PSC, e di non aver fatto sospendere la pavimentazione della scala in considerazione dell'evidente pericolo dovuto all'assenza dei parapetti.

L'ultimo sopralluogo del CSE risaliva a circa 20 giorni prima dell'infortunio, quando gli era stato comunicato dal committente che i lavori sarebbero stati interrotti per qualche tempo e, invece, a sua insaputa, erano ripresi eliminando i parapetti esistenti.

Allora il giudizio unanime della Corte d'Appello prima e della Cassazione poi era stato che "i compiti del coordinatore, codificati dal legislatore, non si estrinsecano in occasionali sopralluoghi, ma in costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza".

Con la sentenza della Cass. pen., sez. IV, 11 agosto 2009, n. 32683, sent. si è cassata la sentenza di assoluzione del CSP e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) per il reato di lesioni personali colpose gravi a danno di due lavoratori che erano stati colpiti da una balaustra in legno del peso di circa 70 kg staccatasi dalla parete della cappella di una chiesa ove erano in corso lavori di restauro "con l'addebito di aver omesso di redigere un adeguato piano di sicurezza".

Tale PSC avrebbe dovuto "individuare, analizzare e valutare il rischio specifico relativo al distacco della balaustra e degli altri elementi posti in alto nella cappella (quadri, statue, lampadari) e prendere in considerazione dette situazioni di rischio prevedendo gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori".

(2) Cass. pen., sez. IV, 4, 24 aprile 2009, n. 17631, sent.

Tabella 1 - Diagramma di flusso dei compiti e degli adempimenti ex art. 90 e All. XVII, artt. 97 e 92, D.Lgs. n. 81/2008

	Diagramma di flusso sui passaggi previsti dal legislatore in materia di ITP, compiti del CSE e dell'impresa affidataria	Obblighi	
	Il committente o responsabile dei lavori, se nominato, prima di far entrare in cantiere le imprese e/o i lavoratori autonomi verifica il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'All. XVII del D.Lgs. n. 81/2008	Per le imprese: a) iscrizione alla CCIAA; b) DVR tradizione o standardizzato; c) DURC; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.	Per i lavoratori autonomi: a) iscrizione alla CCIAA; b) attestazione di conformità al D.Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie; c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d) attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; e) DURC.
	Il committente o responsabile dei lavori, se nominato, designa, tramite lettera d'incarico, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (professionisti che possono anche non coincidere nella stessa persona)	Il CSP (dall'art. 91, D.Lgs. n. 81/2008): 1) redige il PSC; 2) redige il fascicolo dell'opera salvo il caso dei lavori di manutenzione ordinaria indicati nell'art. 3, D.P.R. n. 380/2001 in cui non è dovuto; 3) coordina gli interventi al momento di definire le scelte architettoniche tecniche e organizzative nonché la durata dei lavori o fasi di lavori attenendosi ai principi generali di sicurezza indicati all'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008.	
	Il committente o responsabile dei lavori, se nominato, trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori		
	Il committente o responsabile dei lavori, se nominato, stipula il contratto d'appalto con la/le imprese affidatarie che devono fornirgli il nominativo dell'incaricato/incaricati allo svolgimento dei compiti di coordinamento e controllo dei rispettivi sub-appaltatori (imprese esecutrici e/o lav. autonomi) ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. n. 81/2008	Obblighi di trasmissione documentale da parte dell'impresa affidataria (art. 101, D.Lgs. n. 81/2008): trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.	Compiti del referente dell'impresa affidataria (art. 97, D.Lgs. n. 81/2008): 1) verifica il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati in sub-appalto; 2) verifica l'I.T.P. dei propri sub-affidatari con le modalità previste dall'All. XVII, D.Lgs. n. 81/2008, su citato; 3) coordina gli interventi delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi cooperando con loro all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa; 4) verifica la congruenza del proprio POS con quelli delle proprie imprese in sub-appalto prima della trasmissione al CSE. Poi lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche da parte del CSE, comunque, non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione; 5) riconosce senza ribasso i costi della sicurezza sostenuti dai sub-appaltatori per l'esecuzione delle attività di cui al punto 4, All. XV, D.Lgs. n. 81/2008.
	Il CSE nominato dal committente o responsabile dei lavori, se nominato, durante la realizzazione dell'opera: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza POS assicurandone la coerenza con il PSC e adegua il PSC e il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (si rammenta, a proposito di adeguamento del PSC, la sentenza della Cass. pen., sez. IV, sent., 29 dicembre 2017, n. 57974, sent. secondo cui l'aggiornamento del PSC può ben essere effettuato tramite i verbali di coordinamento del CSE, ai quali si riconosce la piena validità come metodo per governare le attività di cantiere senza che il tecnico coordinatore sia tenuto ogniqualvolta a rielaborare un nuovo PSC con le integrazioni e i cambiamenti resisi necessari). c) organizza la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) redige verbali di sopralluogo con i rilievi di non conformità alla normativa antinfortunistica in materia di lavori in quota, opere provvisorie, ponteggi, attrezzature, viabilità, logistica di cantiere ecc. indirizzati alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi che li hanno commessi. In tal caso segnala al committente o al responsabile dei lavori, se nominato, quali sono state le disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e le prescrizioni del PSC violate e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. In mancanza di decisioni da parte del committente o responsabile dei lavori, se nominato, il coordinatore per l'esecuzione ne dà comunicazione all'ASL/ATS/AUSL e all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.		

Ancor più e meglio, verrebbe da dire, del diretto datore di lavoro dei due operai feritisi.

Altresì nella sentenza della Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2009, n. 6219 è stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso, contro la sentenza della Corte d'Appello, da un CSE condannato per il delitto di lesioni personali colpose ai danni di un lavoratore caduto dal tetto di un edificio di proprietà comunale.

Neppure la prova della mancata conoscenza, da parte sua, dell'inavvertita ripresa dei lavori sospesi da tempo, o il fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza che egli ne fosse stato informato, è servito ad esonerarlo da responsabilità, in quanto "il subordinare la centrale posizione di garanzia del coordinatore all'adempimento di oneri di informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto delle normative antinfortunistiche, avrebbe svuotato di contenuto gli obblighi incombenti sul coordinatore stesso". Insomma, nelle sentenze di quegli anni (3), fino a tutto il 2009, la vigilanza pensata per il coordinatore per l'esecuzione non aveva confini, in quanto si tratteggiava il coordinatore come un doppione del datore di lavoro attribuendogli funzioni di garanzia proprie di quest'ultimo, dato che spaziavano dall'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, alla verifica dell'adozione delle opportune misure di sicurezza, al controllo sulla loro effettiva predisposizione, fino all'utilizzo, in sicurezza, degli strumenti di lavoro connessi alla lavorazione.

La sentenza della svolta è la Cass. pen., sez. IV, 13 maggio 2010, n. 18149, ord.: finalmente si sostiene che per accertare se l'evento illecito coinvolga anche la responsabilità del coordinatore, occorre appurare "se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione", ambito nel quale al coordinatore è attribuito il compito di alta vigilanza.

Il concetto di alta vigilanza secondo la Suprema Corte "riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)".

La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.

È iniziato così un percorso catartico della magistratura di ultimo grado nei confronti della figura del coordinatore in

fase d'esecuzione, altrimenti ingabbiato in una responsabilità senza fine, che ha finalmente fornito una bussola per orientarsi nella definizione dei limiti al suo operato e a cascata, a quello di tutte le altre figure che hanno un ruolo di salvaguardia della sicurezza delle maestranze in cantiere (datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suoi delegati, referente dell'impresa affidataria).

Limiti del principio dell'alta vigilanza del CSE e ruolo emergente dell'impresa affidataria

Se da un lato, in effetti, il principio dell'alta vigilanza ha avuto il pregio di dirimere e fare luce sulle vere attribuzioni del CSE, dall'altro, questa comprensione non è stata piena in quanto, dopo più di dieci anni dal suo avvento, non la si rinviene al livello della magistratura inferiore (I grado e grado d'appello).

Ancora i coordinatori per la sicurezza, prima di essere scagionati da ogni responsabilità e vedersi riconosciuto il ruolo di alta vigilanza, devono attendere l'ultimo grado di giudizio che arriva solo dopo molti anni. Fino ad allora hanno poche *chance* di vedersi riconosciuto il medesimo principio nei primi gradi di giudizio. Sovente, nei Tribunali e nelle Corti d'Appello (4), i primi a portare a processo i coordinatori per la sicurezza, senza se e senza ma, o ad appellarne le sentenze di assoluzione, sono i PM o, in ambito civile, le parti o gli stessi giudici, questi ultimi spesso indotti in errore dalla cattiva interpretazione dei periti o CTU, all'uopo nominati, o degli organi di vigilanza su quali sono gli obblighi del coordinatore. Ciò porta non solo a condanne, anche al risarcimento del danno alle parti civili, ma anche ad un carico di angoscia e perdita di reputazione e fiducia in sé non meno rilevante.

E la motivazione di questo diverso modo di intendere il ruolo e le responsabilità del coordinatore non può essere spiegato semplicisticamente con la mancata o, non ancora chiara, conoscenza del suo agire da parte dei PM o CTU (5) nominati dai PM, o dagli altri giudici "non ermellini", ma almeno con riferimento alla magistratura inquirente e ai suoi periti e organi di vigilanza, nella mancanza di una procedura operativa standardizzata che renda tracciabile ed evidente a tutti costoro i diversi ruoli, i diversi compiti, le diverse attività e, dunque, le varie responsabilità che competono ad ogni soggetto.

Per raggiungere questo obiettivo, accanto alla vigilanza pubblicistica, appannaggio degli organi di controllo, deve funzionare bene proprio la vigilanza "amica" quella che, in altri ambiti, si direbbe "aziendale" o "di audit interno" e che nel Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008 è demandata a una corralità di soggetti: il CSE, il o i referenti delle imprese affidatarie e, non da ultimo, al datore di lavoro (dirigente o preposto) delle imprese esecutrici.

(3) Una raccolta di queste sentenze è presente nell'articolo M. Grandi, "Il Coordinatore Deus Ex Machina Della Sicurezza nei Cantieri?", 2010, pubblicato sul sito www.dplmodena.it.

(4) *Ex multis* Tribunale Genova, sez. pen., 21 luglio 2009; Tribunale Trento, 20 aprile 2011, in composizione monocratica, Corte d'Appello, Torino, 27 febbraio 2006; Tribunale Chieti n. 67/2022, Tribunale civile, Crotone, 168/2022, sent., e Corte d'Appello Perugia, n. 173/2021, sent.

(5) Con il D.Lgs. n. 149/22 è stata prevista, a partire dal 28 febbraio 2023, l'entrata in vigore della riforma della disciplina, contenuta nelle disposizioni d'attuazione al Codice di procedura civile (R.D. n. 1386/1941) relativa all'iscrizione, formazione, aggiornamento, permanenza nell'Albo dei CTU e distribuzione dei relativi incarichi. In merito agli obblighi di formazione continua dei CTU si prevede che sarà un Decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, a stabilirne i requisiti e le modalità di acquisizione.

Bisogna quindi, partire dai *gap* individuati nella procedura normativa sopra sequenziata per cercare, a tutti i costi, di avvincerli rendendo efficiente e funzionale proprio questo tipo di vigilanza “interna al cantiere”, se si vuole realmente ridurre l’incidenza infortunistica. Sono questi gli attori che hanno realmente il polso dell’andamento dei lavori sul piano della sicurezza e che possono avvalersi delle giuste leve (non ultima quella economica) per innalzare il livello di guardia e di attenzione delle maestranze.

Sicuramente tutti gli attori della sicurezza sono al corrente che il CSE di turno, da solo, non ha alcuna speranza di raggiungere l’obiettivo della riduzione degli infortuni.

Sono presenti i presupposti per ottenere questo cambiamento di vedute a tutte le latitudini della magistratura e relative diramazioni ausiliarie (CTU - periti - OdV) in quanto, in questi ultimi dieci anni di pari passo con l’avvento del principio dell’alta vigilanza, è stato delineato anche il ruolo gestionale e di controllo che spetta all’impresa affidataria, vera e propria novità (positiva) scaturita dalla penna del legislatore del 2008.

Tra le sentenze della Suprema Corte penale che più di altre hanno compreso la funzione dell’impresa affidataria e del suo incaricato spicca la Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2019, n. 30539, sent. incentrata sull’infortunio mortale occorso in cantiere ad un lavoratore facente parte di un’impresa sub-appaltatrice. Nello specifico, si era trattato della caduta mortale di un operaio da 12 m di altezza durante lavori di ristrutturazione finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche in un liceo.

La condanna del datore di lavoro dell’impresa affidataria era giunta a fronte del seguente ragionamento.

Sebbene il cantiere fosse stato interamente allestito dall’impresa esecutrice (sub-appaltatrice), l’impresa affidataria rimaneva comunque vincolata agli oneri di cui all’art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 in base ai quali “Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”. Inoltre, la Cassazione conferma la correttezza anche delle valutazioni di merito condotte del Tribunale di Viterbo che aveva rilevato come fossero percepibili “*ictu oculis*” le carenze antinfortunistiche dovute all’assenza di precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute (nello specifico, utilizzo di ganci artigianali non conformi alle disposizioni vigenti e, soprattutto, mancanza di parapetti).

Pertanto, la Cassazione rigettava il ricorso presentato dal titolare dell’impresa committente.

Da questa sentenza emerge chiaramente il principio per il quale l’impresa affidataria, anche quando subappalta integralmente l’esecuzione delle opere ad altre imprese, deve comunque verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

L’aspetto peculiare è stata la confutazione della tesi difensiva secondo cui al titolare dell’impresa affidataria, che non ha dipendenti operanti in cantiere (o più in generale non ha in forza dipendenti), non può essere attribuita la qualifica di datore di lavoro. “Pur non avendo dipendenti propri, è pacifico che in quanto impresa affidataria, essa si pone, rispetto ai subappaltatori, come committente e datore di lavoro”. “Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità in materia di responsabilità

colposa, la figura del committente dei lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all’appaltatore o appaltatore rispetto ai subappaltatori), assume un ruolo di peculiare centralità nell’attuazione ed adempimento delle misure di sicurezza, senza che questo possa comunque influire sulla perdurante esistenza di obblighi di sicurezza che gravano sull’appaltatore nella fase di realizzazione delle opere”.

Ciò significa riconoscere in capo all’impresa affidataria una posizione di garanzia che riguarda i rischi di quanti abbiano accesso al cantiere, del tutto identica a quella del datore di lavoro e senza riguardo all’esistenza o meno di uno specifico rapporto lavorativo tra l’infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione di garanzia.

A maggior ragione quando tale impresa mette a disposizione o fornisce ai propri sub-appaltatori le attrezzature per l’esecuzione del lavoro e queste risultano insidiose perché carenti dei dispositivi di sicurezza.

Invece, la sentenza della Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2022, n. 20122, sent. si sofferma nel descrivere i doveri di competenza dell’impresa affidataria.

In essa la Cassazione penale afferma che, in caso di subappalto, il datore dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, nonché la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio.

Il fatto, anche in questo caso, è un gravissimo sinistro occorso ad un dipendente all’interno di un cantiere, dipeso dall’assenza di idonee precauzioni atte ad eliminare i pericoli nei lavori in quota.

Nelle valutazioni di competenza la Corte ha sottolineato che gli obblighi di prevenzione in capo all’impresa sub-committente non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l’esecutore, posto che la normativa vigente impone ai datori di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività oggetto dell’appalto.

Secondo la sentenza, quindi, il legale rappresentante dell’impresa affidataria, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio.

Detta responsabilità investe sia la scelta dell’impresa, sia l’omesso controllo da parte dell’appaltatore inerente all’adozione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza nel cantiere.

Anzi, i giudici di legittimità hanno parlato di sorveglianza continua sull’adozione delle protezioni da parte degli eventuali preposti e di tutti i lavoratori coinvolti nell’attività oggetto di appalto.

Quindi anche in questa vicenda la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del legale rappresentante dell’azienda affidataria, confermando la sua colpevolezza in merito ai reati ascrittigli (violazione degli artt. 97 e 122, D.Lgs. n. 81/2008). “Egli è sicuramente da ritenere corresponsabile dell’infortunio occorso al lavoratore in quanto l’evento dannoso è causalmente collegato anche alla sua colposa omissione di verifica dell’idoneità dell’attrezzatura impiegata”.

Infine, semmai ci fossero stati dubbi in merito, l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria si estende anche sul lavoratore autonomo operante in cantiere.

In dettaglio, la Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39058, sent. con la sentenza ha condannato il datore di

lavoro dell'impresa affidataria, sia in primo grado che in Corte d'Appello, per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche in danno del lavoratore autonomo che durante i lavori di muratura e posa di una trave in legno all'interno di un edificio privato, precipitava per circa 6 m provocandosi gravi lesioni. Da queste pronunce emerge il ruolo chiave assunto dall'impresa affidataria nella gestione della sicurezza del cantiere anche se bisogna pure allontanarsi da alcune interpretazioni giurisprudenziali "radicali".

Precisazioni in merito al ruolo dell'impresa affidataria

In merito all'impresa affidataria si deve sgombrare il campo da alcuni equivoci presenti negli orientamenti giurisprudenziali, pure elaborati dalla Cassazione.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha certamente compiti di controllo e coordinamento che però non sono identici o sovrapponibili a quelli spettanti al datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

Innanzitutto, l'impresa affidataria esercita i compiti e le attività previste dall'art. 97, D.Lgs. n. 81/2008 solo nei confronti delle imprese o lavoratori autonomi che ha scelto direttamente come propri sub-appaltatori, non si estende a tutti i sub-appaltatori, semmai, chiamati in cantiere dal committente o da altre imprese affidatarie.

Si ricorda poi, che il ruolo di impresa affidataria, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, spetta solo a quelle imprese che hanno stipulato il contratto d'appalto direttamente con il committente o responsabile dei lavori, se nominato. Infatti, recita l'art. 89 citato: "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi".

Dunque, si tratta di impresa che può essere presente in cantiere con proprie maestranze ma che può anche non eseguire lavori in cantiere perché priva di dipendenti.

A rilevare, insomma, ai fini dell'attribuzione della qualifica di impresa affidataria, è l'aver siglato il contratto d'appalto con il committente mentre non ha alcun rilievo la dimensione aziendale o la presenza o meno di forza lavoro al suo interno, visto che è contemplata la possibilità di sub-appaltare i lavori ad altre imprese o lavoratori autonomi.

A fuorviare la magistratura, in merito al tipo e alla tempistica dei controlli spettanti all'impresa affidataria sul cantiere, è forse la previsione dell'obbligo di designare un incaricato che deve mettere in atto proprio i compiti di coordinamento e cooperazione spettanti all'affidataria, comunicandone il nominativo al committente.

La presenza di un soggetto incaricato, dedicato a tale ruolo, può aver spinto la magistratura inquirente o giudicante o gli stessi OdV a ritenere esigibile dallo stesso una verifica dal carattere permanente da espletare in modo continuativo, momento per momento, durante l'esecuzione dei lavori.

In realtà questa lettura non è corretta in quanto l'incaricato (che può anche essere lo stesso datore di lavoro) non può,

né deve rispondere per azioni o omissioni che sono il frutto delle scelte proprie del datore di lavoro dell'impresa esecutrice e del suo rischio d'impresa.

In altre parole, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, attraverso il proprio incaricato che ne rappresenta il capo, ha compiti di vigilanza frequente in cantiere, non quotidiana. Se non si corregge presto il tiro assisteremo alla stessa epopea già vista, nel recente passato, per il coordinatore in fase di esecuzione solo che, questa volta, riguarderà il soggetto incaricato dell'impresa affidataria.

Sintetizzando, si può dire che l'azione di controllo dell'impresa affidataria non è plausibile in tutte quelle situazioni in cui il pericolo per l'incolumità dei lavoratori presenta caratteri di estemporaneità e rapidità, tali che solo la fortunosa presenza in quell'istante potrebbe evitare l'incidente.

In tali circostanze ci troviamo di fronte ad una gestione organizzativa dei mezzi di lavoro che può competere solo al diretto datore di lavoro del lavoratore (6), non all'affidataria.

Si possono schematizzare i ruoli finora richiamati del CSE, impresa affidataria e impresa esecutrice in termini verticistici-piramidali, assegnando a ciascuno di essi la tipologia di vigilanza più consona in ragione dei compiti da essi dovuti. Man mano che si scende verso la base della piramide si incrementa il livello quantitativo della vigilanza e delle relative responsabilità.

Figura 1 - Gli attori e la periodicità della vigilanza in cantiere



Unicità della funzione di impresa affidataria

Non esiste nel Titolo I, D.Lgs. n. 81/2008, che tratta dei principi generali applicabili a qualsiasi organizzazione - attività pubblica o privata, una figura analoga a quella del datore di lavoro dell'impresa affidataria, per cui non vi sono indicazioni sul se e quali compiti deve svolgere l'appaltatore, nei confronti della ditta sub-appaltatrice, quando non si tratta di eseguire lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. Non è corretto ritenere possibile l'estensione automatica di una posizione/figura specifica come quella dell'impresa affidataria, presente solo nel Titolo IV, anche al Titolo I in

(6) Dello stesso avviso C. Catanoso, "L'impresa affidataria e la sicurezza in cantiere", in *Punto Sicuro*, 20 luglio 2017.

quanto ci si dimentica del principio di specialità sancito all'art. 298, D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui "ciò che è previsto nei titoli successivi al Titolo I trova applicazione nel Titolo speciale" a meno che uno stesso dovere non sia trattato in entrambi i Titoli.

In realtà quanto indicato come principio di specialità si traduce in una necessità di sopravvivenza del sistema sicurezza. Se l'intero complesso normativo sulla sicurezza non fosse organico e specifico, ma malleabile, assomiglierebbe ad un grande supermarket da cui ciascuno preleva ciò che più gli aggrada ed è più utile ai propri fabbisogni e obiettivi. Questo non è bene per la salute di una legge e per ciò che essa presidia e tutela perché genera entropia.

Si pensi se in un'azienda X, al posto del RSPP, il datore di lavoro nominasse un coordinatore per la sicurezza per l'individuazione dei fattori di rischio, la collaborazione nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure per la sicurezza e la salubrità del proprio ambiente di lavoro. In tal caso, si direbbe che si è sbagliato perché ha nominato una figura specifica dei cantieri temporanei o mobili volta a gestire i rischi interferenziali nonché quelli particolari di cui all'All. XI, D.Lgs. n. 81/2008.

Bene, lo stesso vale per la figura dell'impresa affidataria e per il suo incaricato (datore di lavoro o dirigente o preposto). A cogliere perfettamente questa verità, che rivoluziona la nostra idea di gestione della galassia di appalti e subappalti estranei alla sfera dei lavori edili, è stata la sentenza della Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2017, n. 31410.

Il fatto trattato ha riguardato dei lavori per la riparazione del gruppo frigo dell'impianto di condizionamento sito nella filiale di Mondovì della Banca Intesa San Paolo, lavori appaltati dalla banca alla ditta 1, la quale li aveva subappaltati *in toto* alla ditta 2. L'apparecchiatura da riparare si trovava in un vano accessorio di pertinenza della banca, raggiungibile da un cortile esterno accessibile, carponi, attraverso uno sportello metallico di piccole dimensioni. Il dipendente della 2 vi accedeva ed iniziava a lavorare sul gruppo frigo. Per rispondere al telefono cellulare, questo dipendente si spostava all'indietro e, inavvertitamente, calpestando una zona del pavimento non pedonabile, composta da lastre in plexiglass, le quali cedevano sotto il suo peso, provocandone la caduta nel vano sottostante (un corridoio di sicurezza della banca) tre metri più in basso, che gli causava lesioni gravi.

In prima battuta la Corte d'Appello aveva rimproverato all'amministratore delegato della 1, ditta appaltatrice senza dipendenti, di non aver rilevato e segnalato alla subappaltatrice 2 il rischio specifico di caduta correlato alla presenza, nel vano di lavoro, di una porzione di pavimento non calpestabile, riproponendo l'esistenza dei compiti dell'impresa affidataria anche al di fuori dell'edilizia. La Cassazione, ribaltando completamente le conclusioni cui era giunta la Corte territoriale, ha affermato che non spettava alla ditta 1 la verifica dell'ambiente di lavoro, in quanto tale onere era stato commissionato al subappaltatore in maniera assoluta. Per la Suprema Corte all'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 parla chiaro. "L'obbligo di informativa dettagliata del rischio esistente nell'ambiente di lavoro - di cui all'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 - va comunicata dal committente all'appaltatore e da questi al sub-appaltatore solo se l'appaltatore opera all'interno dell'azienda con proprio personale e abbia in precedenza

ottenuto tale informativa dal committente altrimenti si tratta di un obbligo che non opera autonomamente in capo all'appaltante". Questo perché non c'è una norma "nel Titolo I che preveda in via autonoma in capo all'appaltante un obbligo di verifica del livello di sicurezza dei luoghi quando non vi è suo personale operante negli stessi luoghi". In breve, i rischi non sono da lui conosciuti né conoscibili in assenza di un suo concreto intervento con proprio personale, sul luogo di lavoro.

Per questo gli ermellini hanno accolto il ricorso della MP e annullato senza rinvio la sentenza impugnata, assolvendo il ricorrente appaltatore "per non aver commesso il fatto". La disamina di questa sentenza è importante perché fa emergere la peculiarità dell'impresa affidataria che molti danno per scontata in tutti i settori produttivi quando, invece, non trova eguali nel panorama della sicurezza, al di fuori dell'edilizia.

Per il cantiere edile è stata creata e normativizzata la funzione di "controllo intermedio" dell'impresa affidataria con le conseguenti responsabilità che dipendono dall'omissione o elusione di questo controllo.

Per contro, la sentenza citata rende evidenti gli svantaggi che possono emergere dal non avere, nel proprio assetto (v. art. 26, Titolo I), una posizione di garanzia come quella dell'impresa affidataria.

Dunque, il ruolo dell'impresa affidataria va sfruttato e implementato al massimo nel Titolo IV, al fine di ottenere un sistema operativo di gestione del cantiere ancor più funzionale alla sicurezza dei lavoratori, quantomeno nell'ambito del settore edile, dove è già presente.

Il superamento delle falle dell'attuale sistema di gestione e controllo del cantiere

Due, delle tre falle presenti nel sistema attuale dipendono, come si è detto, dalla mancanza di una verifica d'idoneità tecnico-professionale "sostanziale" e dalla mancanza di una comunicazione preventiva obbligatoria, al CSE, di ogni nuovo ingresso in cantiere sia di imprese che di lavoratori autonomi, quando scelti direttamente dal committente o responsabile dei lavori se nominato, oppure quando scelti da imprese o lavoratori autonomi in sub-appalto.

Si tratta di due lacune che pesano come macigni nella gestione concreta della sicurezza in cantiere, perché non consentono una scelta orientata verso quelle imprese che sappiano operare "bene in sicurezza". Ancor peggio va con la seconda lacuna che rende possibile sfuggire completamente alle maglie del controllo del coordinatore per la sicurezza e dello stesso committente, per il caso di imprese o lavoratori autonomi nei gradi successivi al primo sub-appalto (possibili nell'edilizia privata).

In casi del genere, nient'affatto rari, si consente addirittura la presenza al lavoro di imprese o lavoratori autonomi di cui nessuno ha conoscenza e di cui nessuno ha vagliato su sé e come hanno valutato i propri rischi sul lavoro, con che mezzi intendono eseguire i lavori, se hanno mai esaminato o saputo dell'esistenza di un PSC contenente, in teoria, disposizioni attuative rispetto alle interferenze tra lavorazioni, all'uso delle attrezzature di lavoro ecc.

Insomma, sul piano della gestione della sicurezza, ci troviamo di fronte a lavoratori autonomi o imprese "fantasma".

Mancanza di una verifica d'ideoneità tecnico-professionale "sostanziale"

Sovente, la verifica d'ideoneità tecnico-professionale si riduce per il committente o responsabile dei lavori se nominato, all'acquisizione del DURC dell'impresa o lavoratore autonomo individuato. E si tratta di verifica che avviene nei fatti, almeno per le ditte inserite in notifica preliminare, ad opera del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, sempre che non sia presente un responsabile dei lavori designato.

In realtà, anche a voler considerare gli altri elementi dell'attuale verifica d'ideoneità tecnico-professionale contenuti nell'All. XVII, D.Lgs. n. 81/2008, non si centra l'obiettivo della scelta di un'impresa che sappia operare bene e in sicurezza. La bella definizione di idoneità tecnico-professionale come di "possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare" non trova seguito nel D.Lgs. n. 81/2008, neppure nel Titolo IV dove è più corposa rispetto allo scarso dispositivo dell'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.

Tolto il DURC (7), il resto della documentazione, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, è di natura formale. Per le imprese:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, il cui oggetto sociale deve essere consono alla tipologia dell'appalto;
- b) DVR standardizzato o "ordinario" a seconda del numero dei dipendenti e della tipologia di rischi propri dell'impresa;
- c) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente D.Lgs.

Per i lavoratori autonomi:

- a) sempre l'iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale coerente con la tipologia di attività oggetto dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie alla normativa tecnica di riferimento;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria se e quando obbligatori in base allo stesso D.Lgs. n. 81/2008.

Di qui, il punto di svolta, che si pone l'obiettivo di portare al centro dell'attenzione solo quelle imprese che hanno nel proprio DNA la capacità di programmare e attuare le misure di sicurezza, coniugando la classica bravura nella realizzazione dei lavori con l'attenzione verso l'analisi dei rischi e l'individuazione di soluzioni valide per la sicurezza del personale di cantiere.

Visto che altri interventi di riforma del D.Lgs. n. 81/2008 non sono all'orizzonte, la soluzione, per aversi una I.T.P.

concretamente efficace, sta nell'avvalersi degli strumenti negoziali a disposizione delle parti. Precisamente nella stesura di una puntuale lettera d'incarico professionale.

Si tratta di uno strumento importante che può, in alcuni casi come questo, supplire alle carenze della normativa. Carenze che non vanno viste solo come vuoto, assenza, ma anche come inefficacia (quando una norma, seppur scritta, si rileva incapace di raggiungere il risultato prefissato).

Infatti, è pacifico che la lettera d'incarico non è altro che un disciplinare di natura pattizia col quale si vanno a definire i contenuti della prestazione, le sue modalità d'erogazione e anche il corrispettivo.

E come tale non solo ha forza di legge tra le parti (v. art. 1372 cod. civ.), ma si basa proprio sul principio dell'autonomia contrattuale (v. art. 1322 cod. civ.) che sancisce la possibilità per le parti di inserire clausole regolamentari ulteriori rispetto a quelle di legge, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico costituito (ossia non siano *contra legem*).

Dunque, lo strumento negoziale è pienamente legittimo e liberamente opzionale dalle parti in gioco soprattutto quando ha l'obiettivo di innalzare l'asticella dell'attenzione alla sicurezza "reale" e concreta".

Il maggior tempo speso per esaminare i nuovi requisiti o per eseguire i sopralluoghi è in realtà tempo guadagnato, perché porta fin da subito la sicurezza del lavoro al centro dell'attenzione, non più secondario, ma premiante e discriminante per la scelta dell'impresa o lavoratore autonomo. Le parti di queste lettere d'incarico possono essere da un lato il professionista, coordinatore per la sicurezza, e dall'altro il committente o, in seconda ipotesi, il committente/responsabile dei lavori da un lato e l'impresa affidataria - lavoratore autonomo dall'altro ovvero, il professionista che sta per essere nominato anche Responsabile dei lavori e dall'altro sempre il committente (8).

Allora, per aversi una verifica d'ideoneità tecnico-professionale "sostanziale" gli elementi "nuovi" da richiedersi preliminarmente sia all'artigiano che al datore di lavoro d'impresa anche in sub-appalto sono:

- 1) curriculum dell'impresa che riporti in evidenza i principali lavori della stessa specie di quelli richiesti nell'appalto (con indicazione dei committenti per i quali si sono seguiti lavori);
- 2) sopralluogo obbligatorio, sul posto in cui sorgerà il cantiere o nel luogo in cui si effettueranno i lavori, allo scopo di fornire al committente, o all'impresa se si tratta di sub-appalto, un primo elenco concreto e ragionato dei mezzi, protezioni e/o dispositivi necessari per la realizzazione in sicurezza dei lavori;
- 3) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sugli infortuni e le malattie professionali occorsi eventualmente negli ultimi tre anni;

(7) Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base ad un accordo nazionale assunto tra le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative e il Ministero del lavoro. La necessità del DURC di congruità nasce non solo dalla previsione del Codice dei contratti pubblici ma anche dal fatto che il DURC *on line* attuale

non certifica la congruità della manodopera dell'impresa in ordine ai singoli cantieri di lavoro. Il DURC di congruità è diventato realtà con l'art. 8, legge n. 120/2020 e il relativo D.M. 25 giugno 2021, n. 143 che ha recepito l'Accordo tra le parti sociali siglato il 10 settembre 2020 e che fissa gli indici minimi di congruità rispetto alle Categorie Generali di cui all'All. A, D.P.R. n. 207/2010.

(8) Non ci sono preclusioni alla designazione contestuale del medesimo professionista come coordinatore per la sicurezza e anche responsabile dei lavori.

- 4) eventuale dichiarazione sulla presentazione del modello OT23 (ex mod. OT24) all'INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (eventuale);
- 5) eventuale possesso di certificazione ISO 45001 (eventuale);
- 6) copia degli attestati di formazione e addestramento abilitanti quando si prevede, a fronte del sopralluogo, l'allestimento di ponteggi e/o la conduzione di attrezzature/macchine speciali e/o l'utilizzo di DPI salvavita;
- 7) elenco delle macchine di proprietà dell'impresa e di quelle che invece saranno noleggiate.

Per dare una misura della validità di tali requisiti negoziali aggiuntivi si pensi al committente o *General Contractor* (impresa affidataria) che, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione di un appartamento ubicato al III piano di un condominio, invita il titolare di un'impresa di serramenti a fare un sopralluogo, sia per avere un preventivo di spesa, sia per sapere come pensa di effettuare il trasporto dei vecchi infissi al piano terra e di quelli nuovi al III piano. Se il titolare dovesse dichiarare, a tal proposito, che eseguirà il trasporto al III piano e quello a terra senza l'ausilio di un montacarichi, ma attraverso il semplice sollevamento a mani, questa impresa, pur eventualmente brava nel suo mestiere, va scartata perché non sa operare bene in sicurezza. Infatti, sollevare con le mani, da solo o in coppia, più ante di porte-finestre scendendo o salendo le scale, oltre a sottoporre a notevole sforzo fisico gli operai, con indici di sollevamento da zona critica, comporta un sollevamento valutato come patologico già dall'All. XXXIII, D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, la scelta dovrà ricadere su altre ditte che operano con mezzi di lavoro atti a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori.

L'approccio di quel datore di lavoro è contrario ai principi generali sulla sicurezza che prevede l'eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Inoltre, risparmiare sulla pelle dei lavoratori non è mai un buon investimento perché aumenta

considerevolmente le possibilità di infortuni con conseguenze economiche ben superiori al risparmio ottenuto (lato committente o *general contractor* imprenditore).

A ben vedere, questi ulteriori requisiti, da aggiungere per via negoziale, sono in linea con il principio espresso dal Ministero del Lavoro fin dalla nota/FAQ del 13 luglio 2009 (prima della costituzione della Commissione degli Interpelli).

Si affermava già allora che "l'obbligo di un più approfondito livello di valutazione dell'idoneità allo svolgimento dell'attività commissionata all'impresa appaltatrice, corrisponde al principio generale di cui all'art. 2087 c.c." e sebbene all'epoca il Ministero non forniva alcun elenco di requisiti addizionali, consigliava comunque "una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica di economicità e formale in ordine al possesso delle capacità professionali e dell'esperienza di coloro che sono chiamati ad operare per conto dell'azienda".

Sul piano contenutistico la premessa da inserire nella lettera d'incarico, prima di elencare i requisiti ulteriori forniti sopra, è: "Ferma restando la verifica d'idoneità tecnico-professionale prevista dall'allegato XVII, D.Lgs. n. 81/2008 al Responsabile dei lavori, se nominato, oppure al committente oppure al datore di lavoro dell'impresa affidataria o al datore di lavoro dell'impresa esecutrice se a sua volta chiama in sub-appalto lav. aut. o ulteriori imprese (va opzionato il soggetto a cui è attribuito il compito) viene affidato il compito di valutare anche la seguente specifica documentazione da acquisire in sede di offerta dall'operatore economico (*omissis*)" (9).

Anche in merito alla seconda falla, la mancanza da parte del committente, imprese affidatarie o esecutrici e lavoratori autonomi di comunicazione preventiva sull'ingresso in cantiere di nuove imprese o lavoratori autonomi, soprattutto nel caso di cantiere già avviato da tempo, la soluzione più efficace rimane quella negoziale (sempre in attesa di interventi normativi strutturali).

Tipica clausola da inserire nella lettera d'incarico è la seguente:

"L'impresa/e affidataria/e _____ e/o esecutrice/i _____ deve/vono comunicare con ogni mezzo utile (mail - telefono ecc..) e sempre preventivamente al Committente o Responsabile dei lavori, se nominato, e al CSE il nominativo dell'impresa o imprese o dell'artigiano a cui intende/ono dare in sub-appalto fasi di lavoro, al fine di consentire ad ognuno lo svolgimento dei compiti di sua spettanza. Lo stesso obbligo di comunicazione preventiva deve essere rispettato dal Committente/ Responsabile dei lavori sempre in favore del CSE".

Per ottenerne il suo rispetto occorre renderla maggiormente obbligatoria inserendo o delle penali, da applicare all'impresa al momento del pagamento del SAL se l'omissione nella comunicazione ha ritardato o reso impossibile l'esercizio dell'azione di controllo, o la corresponsabilità anche civile nel caso di infortuni connessi con questa mancanza. Nel caso di sanzioni da parte degli OdV, originate da questa carenza, bisogna prevedere nella lettera d'incarico l'addebito totale del relativo importo.

Per quest'ultima ipotesi, l'esempio più ricorrente è la sanzione al CSE per carente verifica dell'idoneità del POS causata quasi sempre dall'omessa comunicazione, ad opera del committente, dell'ingresso in cantiere dell'impresa.

ISO 45001 e il modello OT23: perché sono stati inseriti e cosa rappresentano

Tra i requisiti supplementari indicati vi è l'adozione di un sistema di gestione ISO 45001 e la compilazione del modello OT23 INAIL.

ISO 45001

Da marzo 2021, dopo una transizione di tre anni dalla pubblicazione, la norma UNI ISO 45001 ha definitivamente sostituito la BS OHSAS 18001 richiamata ancora oggi, insieme alle linee Guida UNI INAIL 2001, nell'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, come riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(9) Si inserisce in calce al presente lavoro un *fac-simile* di lettera d'incarico tra committente e professionista in procinto di essere

nominato coordinatore per la sicurezza e/o anche Responsabile dei lavori.

A tal proposito, una ricerca condotta da Accredia e UNI (10) ha dimostrato che le imprese che hanno adottato l'approccio gestionale proposto dalla OHSAS 18001 hanno visto migliorare il proprio andamento infortunistico rispetto alla media. Impiegare all'interno della propria azienda un sistema di gestione per la sicurezza può contribuire, anche in virtù della sua struttura integrata con quella delle norme di gestione per la qualità e per l'ambiente, a rafforzare una cultura di impresa che guardi alla salute e alla sicurezza sul lavoro non solo come a un adempimento normativo, ma come a una parte essenziale dei processi lavorativi e a un'opportunità di miglioramento e crescita complessiva delle *performance* aziendali.

Le principali novità della ISO 45001 sono:

1) *Risk based thinking*.

Nel nuovo approccio basato sul rischio, quest'ultimo viene definito "effetto dell'incertezza" e può assumere un'accezione o positiva o negativa, e orientare l'azienda a focalizzare sia i rischi che le opportunità per migliorare le prestazioni del sistema;

2) *Leadership*.

L'alta direzione deve dare un forte *commitment* affinché sia ripreso a tutti i livelli della catena di comando;

3) Coinvolgimento;

4) Diventano centrali gli aspetti della partecipazione e consultazione dei lavoratori, a partire dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che sono utili per individuare i pericoli occulti e per l'attuazione delle politiche di prevenzione;


5) *Outsourcing*;

6) Acquisti e appalti sono compiutamente disciplinati poiché è in particolare nella categoria degli appaltatori o *contractors* che molto spesso si verificano infortuni;

7) *Audit* di prima, seconda o terza parte.

Il quinto elemento è la presenza di una struttura di controllo interna o meno che vigili sistematicamente sul rispetto e l'efficacia delle procedure con la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Nel suo insieme, un sistema di gestione così congegnato, ha anche una funzione esimente della re-sponsabilità amministrativa dell'impresa (art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001). Si può parlare di miglioramento continuo, anche chiamato "ciclo di Deming", che altro non è se non un approccio organizzativo orientato verso una continua evoluzione delle strategie d'impresa in ogni campo del suo agire. In sintesi, un'impresa deve essere sempre dedicata alla pianificazione, sperimentazione, monitoraggio, valutazione, standardizzazione e revisione.

Figura 2 - Ciclo di Deming



(10) AA.VV. *Salute e Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001*, Progetto Grafico, 2ª edizione, Ottobre 2018.

Il modello OT23 INAIL

Si tratta di un sistema di incentivazione con il riconoscimento di uno sconto sul premio INAIL per le aziende che apportano miglioramenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La sigla OT23 sta per Oscillazione Tasso mentre il numero 23 indica l'articolo della normativa che stabilisce le modalità per l'ottenimento della riduzione del premio INAIL (art. 23, D.M. 27 febbraio 2019).

Lo sconto applicato alle aziende varia in funzione delle dimensioni aziendali, calcolate dopo il primo biennio di attività della PAT, in relazione al numero di lavoratori-anno dell'ultimo triennio della medesima PAT.

Tabella 2 - Riduzione tasso INAIL

Lavoratori anno del triennio della PAT (N_{pat})	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

Il dato dei lavoratori-anno è determinato dal rapporto tra le retribuzioni del periodo e la retribuzione media giornaliera del corrispondente anno, riferita al Grande Gruppo di lavorazione al quale la VOCE appartiene, moltiplicata per 300.

In realtà possono partecipare anche le aziende attive da meno di un biennio; tuttavia, la riduzione del premio Inail, mediante presentazione del modello OT23, sarà applicata nella misura fissa del 8%.

Non possono mai aderire invece quelle aziende che non sono in regola con gli obblighi contributivi e con quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Punto focale, alla base del modello OT23, è che gli interventi di miglioramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che consentono l'accesso alla riduzione del tasso INAIL devono essere ulteriori e diversi rispetto a quelli standard previsti per legge.

Ogni intervento, poi, attribuisce un punteggio variabile da 30 a 100.

Al raggiungimento o superamento del punteggio di 100 l'azienda può presentare la domanda all'Istituto esclusivamente in modalità telematica, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Si otterrà una riduzione del premio versato, in fase di regolazione nell'anno 2023.

Ad esempio, la ditta Costruzioni srl, in possesso di tutti i requisiti di base (versamento contributi e premi INAIL e adempimento obblighi TUSL), nel 2022 ha selezionato dall'elenco predisposto dall'INAIL (OT23) i seguenti interventi migliorativi, allegandovi i documenti probanti indicati dalla stessa istanza:

— Intervento B-1 (da 60 punti): l'azienda ha installato una scatola nera-registratore di eventi su almeno il 30% dei veicoli aziendali;

— Intervento C-4.1 (da 50 punti): l'azienda ha realizzato un'attività di promozione della salute osteoarticolare e muscolare.

I due interventi selezionati consentono il raggiungimento di un punteggio anche superiore al minimo di 100 (60+50). In presenza della documentazione corretta l'INAIL, valutando positivamente l'istanza, emetterà parere di accoglimento della domanda presentata dall'azienda che accederà così alla scontistica del premio INAIL.

Si tratta di due fra i requisiti aggiuntivi più peculiari dell'elenco fornito che, sebbene indicati come eventuali, certificano più degli altri la mentalità che deve avere la "testa pensante/leadership" dell'impresa, la quale deve essere sempre guardare al proprio personale come ad una risorsa che arricchisce l'impresa e va tutelata, piuttosto che come semplici pedine intercambiabili.

Rafforzare la cooperazione tra impresa affidataria e CSE: dipende dal CSE

La terza lacuna, come si è accennato sopra, sempre rispetto alla procedura di gestione e coordinamento del cantiere definita dal legislatore del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, si coglie nella "solitudine" del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, professionista pressoché lasciato solo a gestire i rischi interferenziali, le misure per una gestione comune e sicura degli impianti ecc.

Solitudine che si aggrava a causa dell'incomunicabilità operativa con la figura che ha tutte le carte in regola per diventare il suo alfiere nella lotta all'insicurezza: il referente dell'impresa affidataria.

Quest'ultimo soggetto, che deve essere interno (11) all'impresa affidataria, pur avendo molti compiti di intervento e coordinamento rispetto ai propri sub-appaltatori non è tenuto a comunicarne gli esiti al CSE, in quanto questo passaggio comunicativo non è stato previsto dal legislatore. Per questa ragione il CSE e il referente sono due attori della sicurezza che, sul piano esecutivo del coordinamento, non uniscono né sono tenuti ad unire le proprie forze. In effetti in cantiere le loro attività sul campo sono disgiunte. Manca il collante almeno in apparenza dato che, a ben guardare, la congiunzione potrebbe arrivare proprio dal CSE: sono proprio le sue prerogative di legge a consentirglielo. All'interno dell'art. 92, D.Lgs. n. 81/2008, che detta il perimetro d'azione del CSE, è infatti presente una specifica attribuzione. Alla lett. c), comma 1, art. 92 gli è attribuito il compito/potere di "organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione". Possiamo ben definire questa disposizione una norma "in bianco" che lascia al CSE la più ampia discrezionalità, sul se e come attuare questo potere di organizzazione.

La modalità migliore per esercitare questo potere è incanalarlo verso l'obiettivo di rafforzare i controlli, con la ponderazione e la distinzione tra l'opera cui è tenuto il referente dell'impresa affidataria e quella del CSE. Solo così si dissolveranno gli equivoci, su chi fa cosa e come.

(11) Inteso non come rapporto di lavoro dipendente bensì in termini di collaborazione stretta, che consenta all'incaricato dell'impresa affidataria di avere piena cognizione delle dinamiche

lavorative aziendali, ossia del suo *modus operandi* in cantiere rispetto alla progettazione ed attuazione della sicurezza del lavoro.

Pertanto, il CSE proprio al fine di meglio organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi, deve richiedere al referente *ex art. 97* dell'impresa affidataria/e di verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei lavori alle stesse affidati in sub-appalto e la corretta applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC riferendone per iscritto gli esiti allo stesso CSE con la periodicità che andrà a concordare con l'impresa affidataria. Ad esempio, il report scritto va adottato da parte dell'incaricato, *ex art. 97, D.Lgs. n. 81/2008*, dopo ogni visita in cantiere.

Poiché, quindi, la norma della lett. c) nulla dice sulle modalità con cui il CSE può attuare e organizzare questa cooperazione e coordinamento, il coordinatore rimane pienamente libero di scegliere la soluzione gestionale per lui, più fluida e congeniale, rispetto all'obiettivo di responsabilizzare tutta la catena di comando in cantiere *in primis*, proprio l'impresa affidataria e il suo referente.

Sicché, il report scritto anche per l'incaricato dell'impresa affidataria è l'elemento di rottura col passato.

E non si tratta di aggiungere altra carta perché dietro al verbale redatto dall'incaricato, così come già avviene per il CSE, c'è una vera attività di controllo e vigilanza.

Tra l'altro la tracciabilità dell'azione di controllo e vigilanza dell'incaricato dispiega una serie di effetti positivi. Il primo è favorevole allo stesso coordinatore che si troverà nella condizione di poter dimostrare il suo diverso impegno e ruolo in cantiere, tramite l'evidente stratificazione e distribuzione dei compiti e funzioni. Le altre conseguenze investono l'impresa affidataria che, con il suo diretto impegno nella gestione della sicurezza dei propri sub-appaltatori, contribuisce:

1) alla creazione di una cultura della prevenzione che incoraggi i lavoratori ad avere un ruolo attivo nell'attuazione delle misure di sicurezza;

2) allo sviluppo di una maggiore consapevolezza negli incaricati, *ex art. 97, D.Lgs. n. 81/2008*, sull'importanza del loro ruolo con risultati importanti a livello di attenzione, alle necessità di pianificazione e di pretesa del rispetto delle loro decisioni;

3) ad un miglioramento delle *performance* di salute e sicurezza sul lavoro dei propri sub-appaltatori, non fosse altro perché l'impresa affidataria può far leva anche sull'aspetto economico legato alle clausole contrattuali in essere col sub-appaltatore;

4) ad un avanzamento della propria posizione di mercato rispetto ad altri *competitors* perché la cura, anche degli aspetti relativi alla salute e sicurezza, migliora l'immagine e la reputazione dell'azienda agli occhi della clientela più attenta;

5) a ridurre, non meno importante, le situazioni di scarsa sicurezza in cantiere e, dunque, le probabilità di infortuni. Il momento in cui deve essere fornita questa istruzione al/i referente/i dell'impresa/e affidataria/e è la prima riunione di coordinamento in cantiere, cd. riunione preliminare, a

conclusione della quale va redatto apposito verbale di coordinamento, sottoscritto dalle parti convocate e presenti. Il sistema va instaurato agli albori del cantiere in modo tale da impostare, fin dal principio, questa stretta collaborazione tra imprese affidatarie e coordinatore per la sicurezza, che avrà risvolti positivi nella gestione della cooperazione tra i lavoratori autonomi e le imprese anche esecutrici in cantiere.

Sbaglia, però, chi pensa che questa indicazione di metodo del CSE possa essere bypassata e non avere conseguenze obbligatorie per le imprese e i lavoratori autonomi.

In maniera espressa l'art. 94, D.Lgs. n. 81/2008 impone ai lavoratori autonomi, che esercitano la propria attività nei cantieri, di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. E, tra le indicazioni del CSE, senz'ombra di dubbio, rientrano le decisioni assunte e condivise nell'ambito della riunione di coordinamento o sopralluogo in cantiere.

Ma anche i datori di lavoro delle imprese hanno l'obbligo di rispettare e attuare quanto contenuto nel PSC, lo dice l'art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. E sono parte integrante del PSC, senza obbligo di rinnovarlo ogni volta, proprio le disposizioni inserite nei verbali di coordinamento redatti dal CSE con le quali si definiscono procedure operative volte ad incrementare il livello di sicurezza ancor più se si coinvolgono direttamente i referenti delle imprese affidatarie (12).

Non è ammessa poi discrezionalità nell'attuazione delle regole di gestione scaturite dalle riunioni di coordinamento. Infatti, sono comminate sanzioni pesanti da parte degli organi di vigilanza se le indicazioni del CSE dovessero risultare inascoltate.

Per i lavoratori autonomi, la violazione dell'art. 94, D.Lgs. n. 81/2008 è sanzionata dall'art. 160, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 con l'arresto fino ad 1 mese o con l'ammenda da 368,56 fino a 982,81 euro. Mentre per i datori di lavoro delle imprese, la violazione dell'art. 100, comma 3, su citato, è sanzionata dall'art. 159, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 con l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

In ogni caso, dal momento in cui il CSE dà attuazione alla sua prerogativa organizzativa (13) e ne condivide, all'interno della prima riunione di coordinamento, le regole con gli incaricati delle imprese affidatarie, non avremo più in cantiere un solo verbale di sopralluogo (quello del CSE), ma due o più, perché ogni referente di ciascuna impresa affidataria farà pervenire al CSE il proprio resoconto su come stanno rispettando le regole di sicurezza i propri sub-appaltatori, nonché sulle misure adottate per farle rispettare in linea col PSC.

Così facendo il risultato è duplice: da un lato un'azione di verifica corale, dall'altro una più incisiva e capillare azione di contrasto all'insicurezza. E sempre e solo a seguito del coinvolgimento diretto dei referenti delle imprese affidatarie (14), che sicuramente si recano e sono più presenti in

(12) La Cass. pen., sez. IV, 29 dicembre 2017, n. 57974, sent., nella sentenza riconosce valore al verbale di coordinamento sottoscritto come fonte integrativa al PSC precedentemente predisposto dal CSP, evidenziando come sia compito dei datori di lavoro e non del CSE procedere poi a darne opportuna divulgazione e attuazione.

(13) Sancita lo ribadisce nella lett. c), art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008.

(14) L'impresa affidataria può essere più di una in cantiere. A confermarlo è la Commissione degli Interpelli nel parere n. 13/2014. Infatti, afferma che "all'interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il committente

cantiere di quanto potrebbe esserlo il coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, che è un uomo solo.

Non a caso poi si è individuato come momento migliore per l'avvio di questa procedura di gestione operativa a più mani, la riunione preliminare di coordinamento, in quanto essa deve essere già stata individuata come strumento e misura di coordinamento all'interno del PSC.

Più precisamente, per compensare il fatto che l'adozione di questo nuovo sistema operativo di gestione pone in prima linea, nella lotta alle situazioni di pericolo lavorativo, gli incaricati delle imprese affidatarie, il CSE può riconoscere alle stesse imprese affidatarie un rimborso a titolo di costo della sicurezza.

In effetti, l'attivazione di questo sistema di controlli documentato, tracciato e ripartito, rientra appieno nella lett. e), par. 4, All. XV, D.Lgs. n. 81/2008 ossia tra le procedure previste per specifici motivi di sicurezza.

D'altronde lo scopo della stima dei costi/oneri della sicurezza non è quello di riconoscere "qualcosa in più all'imprenditore", ma di rimborsare quelle prestazioni aggiuntive all'oggetto del contratto d'appalto, dovute alle scelte progettuali del CSP (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione) contenute nel PSC, che servono o hanno un'influenza diretta nella conduzione in sicurezza dei lavori.

Ecco il motivo per cui sono ricompresi nella stima dei costi della sicurezza non solo gli apprestamenti e le attrezzature ma anche le procedure, come quella qui presentata, atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, nel particolare contesto in cui avviene la realizzazione dell'opera e in funzione delle diverse imprese appaltatrici che possono essere presenti, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e malattie professionali.

Si tratta, è bene ricordarlo e precisarlo, di una procedura di controllo indolore per le "tasche", a differenza degli interventi ispettivi statali.

Gli strumenti per cooptare l'impresa affidataria nella procedura operativa

Sempre poi nell'ottica di fornire concreto supporto alla procedura di gestione operativa proposta, si forniscono gli strumenti per concretizzarla.

Il verbale di coordinamento preliminare

Con il verbale di coordinamento preliminare si istituzionalizza l'attività di controllo dell'incaricato dell'impresa affidataria (Figura 3).

Al suo interno sono riepilogate e spiegate le ragioni, già evidenziate, alla base dell'attivazione della procedura che coinvolge direttamente gli incaricati dell'impresa affidataria. La spiegazione serve ad agevolare il CSE nell'opera di *moral suasion* di tutti i partecipanti alla riunione che sono semmai all'oscuro dell'investitura che stanno per ricevere.

In esso si indica la consegna della copia del verbale/report di controllo (che sarà illustrato fra poco) agli incaricati

dell'affidataria/e quale momento di avvio della procedura organizzativo-gestionale proposta.

Importante è che il CSE e gli incaricati coordinino gli interventi di controllo e si interfaccino sugli esiti degli stessi al fine di creare quella fitta rete di relazioni, utile a tenere monitorati i lavori e ridurre i rischi sul lavoro dovuti a carenze di programmazione.

Sempre nel *fac-simile* di verbale di riunione preliminare predisposto si affronta anche il tema della gestione delle emergenze in cantiere, attribuendone al CSE l'attuazione organizzativa.

Praticamente nel verbale si è scelto di far gestire ai medesimi soggetti che si sono dati come obiettivo l'attivazione della presente procedura condivisa di controllo in cantiere, anche quello dell'emergenza, nella consapevolezza che la gestione indipendente di quest'aspetto non è a favore della sicurezza ma solo del rispetto formale delle regole.

In realtà, su questo secondo fronte, la soluzione è quella di tipo comune in cui l'organizzazione è rimessa al committente per il tramite del coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione (art. 104, comma 4 in combinato con la lett. h), par. 2.1.2., All. XV). Ecco il motivo per cui è inserito nel modello lo spazio per la sottoscrizione del verbale anche da parte del committente.

Questo significa per il CSE non solo elaborare il *layout* ma garantire la presenza in cantiere dei mezzi estinguenti e di primo soccorso, la loro effettiva ubicazione e anche la distribuzione nelle diverse giornate delle persone addette all'emergenza.

A questo proposito, nel prototipo di verbale di coordinamento qui inserito, il CSE richiede all'impresa affidataria/ e ed alle eventuali imprese sub-appaltatrici/lav. aut. già individuati, che gli venga fornito un calendario quindicinale di presenze (nome e cognome) di addetti antincendio e primo soccorso in modo tale che siano giornalmente presenti in numero congruo.

Nell'ambito delle presenze, che presuppongono il possesso della relativa formazione, sono da ricomprendersi anche i lavoratori autonomi se in possesso del relativo attestato antincendio e primo soccorso (sebbene non sia per loro obbligatorio).

Il verbale di controllo per l'incaricato dell'affidataria: contenuto

Il secondo strumento per rendere possibile l'attività di controllo degli incaricati dell'impresa affidataria è fornire il modello di verbale di controllo al fine di uniformarne non solo il *format* ma anche le informazioni e determinazioni da riportare al CSE (v. All. II).

In ogni caso le decisioni prese dall'incaricato e inserite nel formato di verbale qui proposto (Figura 4) e che sarà distribuito dal CSE nel corso della prima riunione preliminare di coordinamento, sono coerenti con le attività e i compiti elencati nell'art. 97, D.Lgs. n. 81/2008.

Guardiamone i contenuti.

Innanzitutto, il rapporto del "preposto" dell'impresa affidataria inizia con l'identificazione dell'incaricato e della ragione sociale dell'impresa per la quale lavora:

può stipulare diversi contratti, ognuno con un'impresa affidataria diversa". A sua volta l'incaricato dell'impresa affidataria può

essere diverso per ogni cantiere e questo ne può migliorare le performance rispetto alla frequenza dei controlli.

Figura 3 - Verbale di coordinamento preliminare

MODELLO DI VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO (Art. 92 D. Lgs 81/2008)
<p>Oggetto: Attivazione di doppia procedura operativa</p> <p>L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ si è tenuta presso _____ la riunione di coordinamento avente per oggetto l'adozione di un sistema di gestione operativo con il coinvolgimento diretto degli incaricati delle imprese affidatarie.</p> <p>La presente misura di coordinamento organizzativo trae origine dall'art. 92, co. 1, lett. C) del D. Lgs. 81/08 che attribuisce al CSE il potere di definire le modalità dell'organizzazione, della cooperazione e della reciproca informazione tra i lavoratori autonomi, i referenti delle imprese affidatarie e il CSE, con la finalità dichiarata di incrementare il livello di attenzione e di controllo gestionale della sicurezza in cantiere.</p> <p>Il ruolo di affidatario deriva dall'aver stipulato il contratto d'appalto direttamente col committente. Il decreto Legislativo 81/08 già definisce una serie di compiti di controllo operativo da svolgere in cantiere ad opera dell'incaricato dell'impresa affidataria (v. art. 97 D. Lgs. 81/08):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verifica il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati in sub-appalto e il rispetto delle indicazioni contenute nel PSC di cui sono parti integranti i verbali di sopralluogo. 2) Coordina gli interventi dei propri sub-appaltatori e verifica preliminarmente la congruenza del proprio POS rispetto a quello dei propri sub-appaltatori e poi lo trasmette al CSE. <p>Per centrare l'obiettivo di ridurre i morti e gli infortuni sul lavoro e di gestire al meglio il rischio da interferenza bisogna creare sinergie virtuose coinvolgendo e sensibilizzando i soggetti affidatari dei lavori i quali devono prendere coscienza non solo dei compiti di coordinamento operativo che il Decreto 81/08 assegna ma anche del fatto che per sollevarsi da responsabilità contravvenzionali o penali è necessario rendere strutturale la propria azione di controllo attraverso il tracciamento del proprio operato.</p> <p>Così facendo si implementa il numero di sopralluoghi (verbalizzati) in cantiere a tutto vantaggio dell'attenzione alla sicurezza delle maestranze.</p> <p>Per raggiungere questo scopo il CSE oggi consegna a tutti gli incaricati d'impresa affidataria il modello di rapportino 001 annesso al presente verbale.</p> <p>Compito degli incaricati è quello di compilare le varie parti del breve modello di report, ogni volta che vengono in cantiere per controllare l'andamento dei lavori e inviarne copia, con ogni mezzo utile, al CSE. A tal fine si concorda con gli incaricati la seguente tempistica di sopralluogo in cantiere (meglio se non sovrapposta a quella del CSE):_____.</p> <p>Il CSE si riserva poi di avallare o far integrare le soluzioni adottate dall'affidatario in cantiere per migliorare gli apprestamenti, impianti e attrezzature presenti in cantiere.</p> <p>Altresì si richiede, al fine della gestione comune dell'emergenza tra tutte le imprese/lav. aut. anche in sub-appalto, di garantire la presenza giornaliera in cantiere di addetti antincendio e primo soccorso nel numero minimo di _____.</p> <p>A questo scopo si deve elaborare un calendario quindicinale di presenze di addetti antincendio/primo soccorso di cui una copia va tenuta in cantiere.</p> <p>La gestione del flusso dei verbali compete al CSE che riconoscerà come costo della sicurezza rimborsabile al/lav. aut. e imprese affidatarie il compito derivante dall'attivazione delle odierne procedure operative. A tal proposito si rimanda alla stima dei costi della sicurezza contenuta nel PSC.</p>
1

Le presenti indicazioni del CSE vanno rispettate ai sensi degli articoli 100 co. 3 e 94 del D. Lgs. 81/08.

Sono presenti:

Coordinatore in fase di esecuzione: (NOME COGNOME) _____

I seguenti soggetti referenti della/e impresa affidataria:

Impresa affidataria (Ragione Sociale)	Nome (stampatello)	Cognome (stampatello)

Per il Committente: (NOME COGNOME) _____

Con la firma riportata in calce ciascuno degli intervenuti attesta:

- di aver preso atto delle dettagliate indicazioni ricevute sulle due procedure operative che i referenti delle imprese affidatarie sono chiamati ad attivare e sulla necessità di raccogliere e fornire al CSE (via mail) i nominativi e gli attestati degli addetti primo soccorso e antincendio, ivi compresi quelli eventualmente in possesso dei lavoratori autonomi, al fine di definire il calendario di presenze in cantiere;

Sarà comunque impegno dello stesso coordinatore in fase di esecuzione riproporre la riunione di coordinamento fra _____ al fine di monitorare l'andamento applicativo di quanto definito e avviato in data odierna.

Osservazioni (eventuali):

IL CSE

firme:

IL RESP. DEI LAVORI/COMMITTENTE

INCARICATO IMPRESA AFFIDATARIA

INCARICATO IMPRESA AFFIDATARIA

LAVORATORE AUTONOMO/I

Figura 4 - Verbale di controllo per l'incaricato dell'impresa affidataria

LOGO AZIENDA	RAPPORTO DELL'INCARICATO EX ART. 97 D. LGS. 81/08 DA TRASMETTERE AL CSE	Mod. 001
		Pag 1 di 1

(All. II)

NOME DELL'INCARICATO _____

ESITO DEL CONTROLLO DI SORVEGLIANZA SETTIMANALE DA _____ AL _____

NESSUNA SEGNALAZIONE DA EFFETTUARE

SI SEGNA LA QUANTO RIPORTATO nel presente rapporto 001 di seguito riportato:

LOGO AZIENDA	RAPPORTO DELL'INCARICATO DA TRASMETTERE/CONSEGNARE AL CSE	Mod. 001
		Pag. 2 di 2

DATA _____

NOME DEL REFERENTE IMPRESA AFFIDATARIA: _____

ANOMALIA MACCHINE/ATTREZZATURE:

ROTTURE/DANNEGGIAMENTI ACCIDENTALI - SITUAZIONI PERICOLOSE RILEVATE NELL'AREA DEI LAVORI DELLE SUB-APPALTATRICI:

INADEMPIENZE DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE IN SUB-APPALTO IVI COMPRESI ANCHE I LAV. AUT. **{specificare il nome}**:

Non indossa i DPI Non si attiene alle disposizioni contenute nel PSC o impartite dal preposto dell'affidataria

Non collabora costruttivamente Assume comportamenti che possono mettere in pericolo se stesso e/o i colleghi

Disattenzione pericolosa Guida i mezzi in maniera pericolosa e non ne ha cura

Descrizione puntuale delle inadempienze con indicazione del luogo in cui è avvenuta e del tipo di intervento adottato per regolarizzare la situazione:

1

LOGO AZIENDA	RAPPORTO DELL'INCARICATO DA TRASMETTERE/CONSEGNARE AL CSE	Mod. 001
		Pag. 2 di 2

Sintesi per il CSE delle soluzioni adottate per eliminare le situazioni pericolose rilevate dall'incaricato dell'impresa affidataria nell'area di cantiere in cui operano i sub-appaltatori:

Situazioni per le quali è stato richiesto (via mail, per telefono) l'intervento urgente del CSE in cantiere:

Firma soggetto incaricato dell'Impresa Affidataria _____

Firma per ricevuta del CSE _____

a) nome/cognome dell'incaricato;

b) il periodo a cui si riferiscono i controlli svolti dallo stesso.

Segue, poi, un primo paragrafo in cui si attenzionano eventuali anomalie sulle macchine e attrezzature affidate alle proprie imprese in sub-appalto o noleggiate o comunque in possesso delle stesse.

Nel seguito, c'è lo spazio per rilevare le eventuali situazioni pericolose da riscontrare nell'area di lavoro della ditta sub-appaltatrice.

Si passa, poi, alle inadempienze specifiche commesse dai lavoratori dell'impresa esecutrice o, propri addetti, se si tratta di impresa affidataria ed anche esecutrice in cantiere, con la possibilità di poter fornire una compiuta descrizione delle mancanze riscontrate.

Nell'ultima pagina il referente dell'affidataria deve specificare le soluzioni adottate per eliminare le situazioni di pericolo riscontrate durante l'attività della o delle imprese sub-appaltatrici o anche dei propri artigiani in sub-appalto e, nei casi di maggiore complessità e carenza dal punto di vista della sicurezza delle maestranze, tale da richiedere una modifica degli apprestamenti o del *modus operandi*, informarne subito il CSE per definire insieme il da farsi. Come si può notare, nel modello di verbale non sono stati inseriti, in favore dell'incaricato dell'impresa affidataria, poteri sospensivi o interdittivi dell'attività delle imprese o lavoratori autonomi in sub-appalto, in quanto non previsti. In realtà, il contenuto del verbale rispecchia alla lettera la sua *mission*.

Stando, infatti, all'art. 97, D.Lgs. n. 81/2008 il compito dell'impresa affidataria è controllare per risolvere, non controllare per bloccare.

Si tratta di un approccio proattivo in quanto il suo compito è verificare il livello di sicurezza nei lavori dei propri sub-appaltatori intervenendo nell'immediatezza dei fatti, per riportarlo a livelli ottimali e consoni alle indicazioni del PSC e lasciando al CSE le decisioni drastiche e punitive (come quelle indicate nell'art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008: allontanamento impresa o lavoratore autonomo, risoluzione del contratto, sospensione della specifica lavorazione condotta).

In sintesi, il campione di verbale di controllo da distribuire all'incaricato/i dell'impresa affidataria interpreta e rielabora quanto già riportato nell'art. 97, D.Lgs. 81/2008, non in chiave estensiva, bensì in chiave pratico-realistica e, soprattutto, produttiva di effetti concreti per l'andamento in sicurezza dei lavori.

In più, mette ordine, definendo chiaramente e in maniera comprensibile per chiunque, cosa viene richiesto di fare all'incaricato e cosa deve scrivere, a fronte di compiti di verifica e controllo comunque stabiliti e assegnatigli dalla legge, non certo inventati o creati dal CSE.

È fondamentale, dunque, innestare questa nuova metodologia di lavoro basata sulla circolarità della collaborazione tra impresa affidataria e coordinatore per la sicurezza, nonché sulla responsabilizzazione e comprensione del ruolo dell'impresa affidataria attraverso la sua "tracciabilità".

Tra l'altro l'aver messo in evidenza, attraverso un modello di verbale scritto, in cosa consiste l'attività del referente dell'impresa affidataria, rende ancor più necessario chiarire i contorni dell'adeguata formazione che viene richiesta

dal comma 3-ter dell'art. 97 citato per quel datore di lavoro, dirigente o preposto che intende svolgere il ruolo di incaricato dell'affidataria.

Su questo punto è intervenuta la Commissione degli Interpelli con il parere n. 7/2016 stabilendo che il committente/responsabile dei lavori dovrà verificare l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria sull'acquisizione della relativa competenza.

L'attività operativa dell'impresa affidataria: quadro dell'art. 97, D.Lgs. n. 81/2008

A ben vedere, lo strumento del verbale scritto, pensato dal CSE per i sopralluoghi dell'affidataria costituisce il naturale epilogo dell'insieme di attività dettate dall'art. 97, D.Lgs. n. 81/2008.

Precisamente, è il comma 3 dell'art. 97 ad individuare i mezzi a disposizione del delegato dell'impresa affidataria per raggiungere lo scopo primario assegnatogli al comma 1, ossia verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, nonché l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC.

Nello specifico il soggetto incaricato deve:

a) coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96, D.Lgs. n. 81/2008;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione.

Il coordinamento di cui al punto a) sopra richiamato, impone all'incaricato di saper gestire e dare indicazioni o anche soluzioni specifiche, di comune accordo col CSE, su tutta una serie di attività condotte dalle maestranze delle imprese esecutrici in sub-appalto attinenti a:

- salubrità del cantiere;
- ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso nonché definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- manutenzione degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminarne i difetti;
- delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali;
- adeguamento all'effettiva durata dei vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- adozione delle misure conformi alle prescrizioni sui servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri (All. XIII);
- corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie;
- rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

— protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

— redazione del piano operativo di sicurezza.

In merito poi al POS, la lett. b), comma 3, art. 97, al pari dell'art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, parla di verifica di congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al CSE.

Ma cosa significa verifica di congruenza del POS delle imprese in sub-appalto rispetto a quello dell'affidataria che non esegue direttamente alcuna lavorazione e, dunque, non ha nel suo POS alcuna valutazione sui rischi lavorativi legati alle fasi di lavoro?

Significa analizzare e valutare se i rischi lavorativi presi in esame dalle imprese sub-affidatarie, così come i mezzi e le modalità di approntamento dei lavori, sono idonei a garantire ottimi standard di sicurezza per tutta la durata del sub-appalto e in maniera conforme al PSC.

Analizziamo di seguito un caso concreto: si tratta di lavori di rifacimento del tetto di una stalla all'interno di un'azienda agricola.

Criticità: la parte posteriore della stalla non è accessibile con mezzi d'opera in quanto a ridosso della stalla

si estende un fossato d'acqua (canalizzazione del consorzio bonifica).

I due operai dell'impresa esecutrice, chiamata in sub-appalto dall'impresa affidataria senza dipendenti in cantiere, sono stati trovati sulla copertura a corpo libero senza protezioni collettive. Oltre alla grave violazione constatata dell'art. 126, D.Lgs. n. 81/2008 per mancanza di protezioni contro la caduta, poiché era presente in cantiere un'affidataria "pura", ossia senza dipendenti operanti in cantiere, si è esaminato il POS dell'impresa esecutrice per capire se e quale valutazione fosse stata condotta e se e quali attività di analisi di congruenza fossero state eseguite dall'impresa affidataria.

Esito: nessuna analisi.

Vediamo in Figura 5 alcuni estratti del POS dell'impresa esecutrice in sub-appalto rinvenuto sul cantiere.

Il POS è risultato carente sul piano delle modalità di gestione della sicurezza.

Per la fase "B", rimozione in quota delle lastre, si parla genericamente di opere provvisorie senza tener conto delle specificità presenti nell'area in cui è ubicata la stalla e su descritte. Una vera valutazione describe, passo dopo passo, le fasi di installazione dei diversi sistemi di sicurezza atti a prevenire il rischio di caduta dall'alto e a

Figura 5 - Estratti del POS dell'impresa esecutrice in sub-appalto

<p>FASE "B": LAVORAZIONI DI RIMOZIONE LASTRE ECOLOGICHE IN QUOTA</p> <p>Scheda n°004: SMONTAGGIO LASTRE DI COPERTURA IN FIBROCEMENTO ECOLOGICO</p> <p>Le lavorazioni in copertura inizieranno solo dopo aver completato tutte le opere provvisorie.</p> <p>Gli operatori accederanno alla copertura dalla stivata di salita e procederanno nella seguente modalità: Taglio fissaggi; Rimozione e pallettizzazione lastre; scarico lastre a terra con elevatore telescopico.</p> <p>ATTREZZATURE UTILIZZATE</p> <p>Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
<p>FASE "C": POSA NUOVA COPERTURA</p> <p>Scheda n°006: POSA DI NUOVE LASTRE DI COPERTURA IN PANNELLI COIBENTATI</p> <p>Gli operatori accederanno alla copertura dalla stivata di salita e procederanno nella seguente modalità: Elevazione in quota dei pannelli con sollevatore telescopico e fissaggio degli stessi.</p> <p>ATTREZZATURE UTILIZZATE</p> <p>Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE ☞ SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO ☞ LINEA VITA PROVVISORIA ☞ PARAPETTO PERIMETRALE ☞ TRABATTELLO <p>SOSTANZE UTILIZZATE</p> <p>Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Sostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ POLVERI

proteggere i lavoratori che opereranno sia sulla prima che sulla seconda falda della copertura della stalla.

Questo manca nel POS esaminato che si muove, rispetto alla valutazione dei rischi, per “assimilazione implicita”. Cioè si è pensato di inserire un elenco, più o meno mirato, di possibili misure di protezione la cui sequenza di utilizzo e funzionalità però, non è affatto chiara, anzi, rimane tutta da decifrare.

Infatti, nel POS sono inseriti in ordine: avvitatore, sollevatore telescopico, linea vita provvisoria, ecc., ma si tratta di un elenco di attrezzature non contestualizzato, in quanto manca la descrizione su come approntare queste misure (soprattutto con riferimento al fissaggio della linea vita provvisoria e al suo corretto uso). Il tutto appare slegato. Infatti, non è indicato quale mezzo va utilizzato per consentire l’allestimento della linea vita provvisoria EN 795 in classe B (la PLE!), manca un ordine temporale di allestimento (prima la linea vita sul colmo o i parapetti?) il sistema di connessione alla linea vita provvisoria da utilizzarsi (retrattile con cavo da quanti metri?), non è stato calcolato il tirante d’aria che sarebbe la distanza per l’arresto in sicurezza dell’operatore in caduta ecc.

Vediamo quale valutazione del rischio di caduta per la fase “C”, di posa della copertura, si sarebbe dovuta scrivere: “Dopo aver montato la linea vita provvisoria EN UNI 795 in classe B mediante PLE, si fissano col medesimo mezzo parapetti provvisori in classe B (per falde fino ad una pendenza di 30°) sui tre lati della prima falda del tetto a due falde della stalla. Dopodiché l’operatore monta il trabattello e, con indosso imbracatura e retrattile da 5 m, sale sulla prima falda a corpo libero (essendo stati allestiti i parapetti sul lato fronte stalla) fino alla linea vita provvisoria a cui l’operaio si collegherà poi col retrattile di adeguata lunghezza”.

“Per lavorare sulla seconda falda, prospiciente il fossato d’acqua, l’operatore utilizzerà il retrattile connesso alla linea vita e alla sua imbracatura. Ciò gli consentirà di operare in sicurezza in quanto, essendo la larghezza della falda pari a 5 m, la caduta è prevenuta o al massimo limitata alla parte del corpo (1,5 m convenzionali + 1 m di franco a terra) e comunque inferiore alla distanza libera di caduta”. Questa è la descrizione, anche temporale, di una corretta e congruente analisi del rischio di caduta dall’alto che il delegato/incaricato dell’affidataria avrebbe dovuto controllare che fosse scritta e che venisse poi attuata. Questa è l’azione di congruenza sull’analisi del rischio richiesta all’impresa nel POS che il delegato *ex art.* 97, D.Lgs. n. 81/2008 avrebbe dovuto condurre e che, se ben eseguita, avrebbe comportato un’effettiva attività di controllo e coordinamento da parte sua.

Anche perché, come si è detto sopra, al delegato dell’impresa affidataria viene richiesto un coordinamento operativo di carattere più stringente rispetto a quello del coordinatore per la sicurezza, anche se non sovrapponibile a quello del datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Ben venga, quindi, il cambiamento strategico nei flussi di attività del CSE e delle imprese affidatarie attraverso il sistema di gestione, qui prospettato, che va a migliorare l’efficienza complessiva dell’organizzazione di cantiere e di conseguenza l’efficacia del processo di controllo oggi esistente.

Completa poi l’opera dell’art. 97 cit., la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei sub-appaltatori, siano essi imprese che lavoratori autonomi, contenuto nell’All.

XVII, D.Lgs. n. 81/2008 che può ben essere implementato negli stessi termini, già visti sopra, per il committente o responsabile dei lavori, se nominato.

E, infine, con la previsione, avente carattere più contabile, secondo cui “ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza”.

Confutare la tesi del “dove sta scritto che”

Si potrebbe affermare che la redazione del verbale di sopralluogo, da parte del rappresentante dell’impresa affidataria, non è prevista dall’art. 97, D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia nel presente lavoro si sta ragionando su come far funzionare al meglio il processo di controllo della sicurezza in cantiere, quando sono in corso delle lavorazioni. È di tutta evidenza che l’attivazione del rapporto scritto di verifica, controllo, monitoraggio e coordinamento da parte dell’affidataria non dipende dall’art. 97, D.Lgs. n. 81/2008, bensì dalla volontà del CSE, unico in grado di tradurre in realtà il generico potere di organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi, sancito nell’art. 92, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008.

Il nuovo sistema di gestione e le similitudini con la ISO 45001

Sulla base delle soluzioni fornite per colmare le tre falle che si frappongono al raggiungimento di una procedura capace di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori, si possono mettere in ordine le tre soluzioni prospettate per ciascuna mancanza (Figura 6).

Si tratta, a ben vedere, di tre provvedimenti che, innestati nei punti chiave del sistema normativo attuale, pongono le basi per imprimere un cambio di rotta all’andamento infortunistico in edilizia, senza attendersi soluzioni dall’alto, ma provvedendo dal basso a correggere le storture presenti nell’impianto normativo corrente.


A livello, sia strategico che operativo, la nuova struttura del sistema operativo di cantiere qui rappresentata, presenta svariati punti di contatto con gli elementi salienti del sistema di gestione ISO 45001, tipico dei processi aziendali.

La scelta di imprese e lavoratori autonomi attenti alla sicurezza da parte del soggetto finanziatore dei lavori (committente) o, comunque dei soggetti apicali del cantiere (impresa affidataria) rappresenta il requisito che nella ISO 45001 (v. par. 5) porta il nome di *leadership* e politica per la sicurezza e salute del lavoro (SSL).

Infatti, come nella ISO 45001 spetta all’Alta direzione, nel cantiere è il committente o il responsabile dei lavori, a definire la politica per la SSL in quanto la scelta di imprese o lavoratori autonomi attenti alla sicurezza ha conseguenze dirette sull’impegno che queste imprese potranno in essere per garantire condizioni di lavoro sicure e salubri, sull’impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL; sull’impegno per un miglioramento continuo del sistema di SSL; sull’impegno verso un’effettiva consultazione e partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori.

Comunicare preventivamente al CSE i nominativi delle imprese e lavoratori autonomi che entreranno, di lì a poco

Figura 6 - Procedura prospettata per la struttura del sistema operativo di cantiere



in cantiere rientra, a sua volta, nell'attività di pianificazione propria della ISO 45001 (v. par. 6).

Infatti, secondo la ISO 45001, solo con un'adeguata pianificazione si possono affrontare con successo i rischi e le opportunità che prima o poi si affacceranno all'orizzonte, prepararsi per tempo a saper fronteggiare le situazioni d'emergenza nonché a valutare la gerarchia delle misure di prevenzione e protezione e le migliori prassi e opzioni tecnologiche.

A sua volta il CSE, mediante il coinvolgimento e la responsabilizzazione diretta delle imprese affidatarie e dei loro incaricati o soddisfa un altro requisito della ISO 45001: il supporto (v. par. 7).

Il CSE, infatti, individua negli incaricati delle imprese affidatarie i soggetti che hanno le competenze necessarie per influenzare o poter influenzare le prestazioni, in materia di SSL, di tutti i lavoratori, siano essi diretti dipendenti dell'affidataria che indiretti; fa affidamento, per l'attuazione degli ulteriori e più stringenti controlli in cantiere da parte loro, su persone che, per legge, devono essere competenti e possedere adeguata esperienza e formazione nell'identificazione dei pericoli.

Altresì, richiedendo la verbalizzazione dei sopralluoghi agli stessi incaricati delle imprese affidatarie e la loro trasmissione al CSE, si attua un altro perno della ISO 45001: le attività operative (v. par. 8).

Senza dubbio, una vera politica per la SSL deve:

- essere disponibile come informazione documentata;
- essere comunicata all'interno dell'organizzazione;
- essere disponibile alle parti interessate;
- essere pertinente e appropriata.

E, tutte le caratteristiche appena menzionate sono rispettate anche nel sistema di governo del cantiere qui esposto, grazie proprio alla circolarità delle informazioni che rimangono documentate e tracciate per chiunque sia titolato a richiederne copia.

In questo modo il CSE si assicura un'organizzazione in grado di attuare, controllare e coordinare i processi lavorativi in modo tale che siano conformi ai criteri di una politica di SSL, soprattutto quando sul cantiere abbiamo rischi interferenziali dovuti alla compresenza, anche non contemporanea, di più datori di lavoro e lavoratori autonomi.

Gli *step* procedurali messi in piedi portano il nome di misura tecnico-progettuale (*engineering controls*), detta anche ingegnerizzazione dell'attività dell'impresa affidataria.

Infine, l'incontro e la cooperazione instauratasi a più livelli tra CSE e imprese affidatarie da una parte, imprese affidatarie e imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi dall'altra, pone le basi per pervenire all'ultimo *step* della norma ISO: il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione delle prestazioni (v. par. 9) rispetto alla SSL nonché il miglioramento continuo.

Questo concetto va inteso come miglioramento dell'idoneità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione per la SSL ed è ipotizzabile ed estensibile anche alla procedura di cantiere mediante:

- a) la promozione di una cultura che supporti un sistema di gestione per la SSL;
- b) il riesame dei cambiamenti, in negativo o in positivo, che possono verificarsi nel corso dell'attuazione del sistema di gestione;
- c) il mantenimento e la conservazione delle informazioni documentate come evidenza delle decisioni prese proprio al fine di migliorare continuamente, sul piano della sicurezza, le situazioni di lavoro degli addetti ai lavori.

Unicità della figura del responsabile dei lavori

Sebbene la figura del responsabile dei lavori, inteso come professionista dedicato allo svolgimento dei compiti propri

del committente (15), non sia prevista come obbligatoria dal legislatore del Titolo IV e non è nemmeno annoverata tra gli elementi da attuare nella procedura operativa qui illustrata, rappresenta la seconda figura, oltre all'impresa affidataria, non estensibile al Titolo I, D.Lgs. n. 81/2008.

La sua particolarità, che rende sempre consigliabile al committente la sua attivazione, è data dall'esonero di responsabilità previsto, in favore dello stesso committente, dall'art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. Si tratta di una disposizione che non si ritrova in nessun'altra parte del D.Lgs. n. 81/2008, neppure se si dovesse optare per la delega di funzioni di cui all'art. 16 del medesimo TUSL.

Infatti, l'art. 93, comma 1, TUSL recita: "Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori", ragion per cui nel *fac-simile* di lettera d'incarico tra committente e tecnico, futuro responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza (v. par. All. III - Oggetto: nomina a Responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione) sono stabiliti chiaramente gli spazi di manovra attribuiti al responsabile dei lavori. L'art. 16, Titolo I, TUSL, invece, afferma che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, salvo che non sia stato adottato ed efficacemente attuato un MOG, con annesso sistema di verifica e controllo.

Il responsabile dei lavori poi, non è nemmeno lontanamente paragonabile al RSPP, nel senso che la nomina del responsabile dei lavori tutela totalmente il committente che riesce così a trasferirgli poteri e compiti manlevandosi da ogni responsabilità civile o penale laddove, al contrario, la figura del RSPP rimane allo stato di mero consulente del datore di lavoro che può essere chiamato a rispondere in qualità di corresponsabile insieme al titolare del rapporto di lavoro, dell'evento infortunistico.

Quindi nel Titolo IV è prevista, in favore del committente non imprenditore, una maggiore e più compiuta forma di tutela rispetto al datore di lavoro probabilmente per il riconoscimento, a livello legislativo, della sua maggiore inesperienza e impreparazione sulla complessità della materia della sicurezza del lavoro e per il fatto che il datore di lavoro può avvalersi di consulenti esperti.

Senza altro il responsabile dei lavori, in quanto soggetto dedicato allo svolgimento delle attività delegate, sarà scelto dal committente per l'esperienza e maggiore professionalità che può assicurare nell'esecuzione dell'incarico quantunque, ad oggi, il TUSL non detagli il percorso formativo che deve seguire né parli di preparazione tecnica.

Un ruolo non secondario, nel far emergere questa figura poco conosciuta dal committente, ma dalle potenzialità notevoli,

può svolgerla lo stesso coordinatore per la sicurezza che potrebbe farsi nominare responsabile dei lavori e inserire nell'incarico i maggiori requisiti di I.T.P. sopra indicati, producendo un innalzamento della qualità della stessa verifica e contestualmente, un autonomo riconoscimento economico per l'attività svolta e la competenza richiesti.

Per questo nella lettera d'incarico, sia quando proposta al committente dallo stesso CSP/CSE sia quando predisposta dallo stesso committente, è necessario un mandato pieno e non ambiguo o parziale sulle competenze assegnate al professionista responsabile dei lavori.

Conclusioni

Le soluzioni prospettate, per ciascuna delle tre lacune rilevate nell'attuale cornice del Titolo IV non sono per forza concatenate e interdipendenti fra loro.

Ognuna di esse vive di vita propria e, anche se venisse attuata da sola, avrebbe comunque effetti positivi sul management del cantiere.

Di certo, insieme darebbero luogo ad un rinnovamento dirompente nella pianificazione, attuazione e coordinamento della sicurezza, ma se proprio si dovesse fare un vaglio, la più rilevante e immediatamente attuabile fra le tre misure indicate, è l'ingegnerizzazione dell'impresa affidataria e dell'operato del suo incaricato perché il suo avvio non è subordinato al consenso del committente o responsabile dei lavori, se designato. Dipende semplicemente da una scelta del CSE.

L'esigenza di attivare per il cantiere una procedura organizzativa simile a quella del sistema di gestione ISO 45001 nasce dalla consapevolezza che solo le azioni corali e condivise portano a risultati tangibili e validi in ogni ambito. Diversamente, si limita il successo e lo sviluppo di qualunque organizzazione.

Ragion per cui, simili modelli sono da privilegiare anche in materia di sicurezza del lavoro in quanto è statisticamente provata una riduzione dell'indice infortunistico (16). Esse, però, richiedono per contro l'impegno diretto e documentato di tutti gli attori presenti, *in primis* di quelli apicali, il che viaggia di pari passo con l'acquisizione della consapevolezza dell'importanza della propria funzione di garanzia per i lavoratori.

Senza ombra di dubbio, mettersi in gioco è più difficile perché si rischia di fallire, ma senza altro falliscono tutti i giorni coloro che si limitano ad "abbaiare alla luna", sperando in improbabili interventi salvifici dal cielo, al solo scopo di procrastinare nel tempo il proprio impegno diretto e di mal celare l'assenza di idee, di visione strategica e di *problem solving*.

(15) L'incarico di Responsabile dei lavori comprende lo svolgimento di tutte le prestazioni e l'assunzione di tutte le responsabilità attribuite al committente dal D.Lgs. n. 81/2008 e, segnatamente, dai seguenti articoli:

- art. 90, commi dall'1 al 11;
- art. 92, comma 1, let. E;
- art. 93, comma 2;
- art. 99, commi 1 e 2;
- art. 101, comma 1;
- art. 100, comma 6-bis.

In ambito pubblico il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento, a differenza di quanto avviene nel privato.

(16) A dirlo è uno studio effettuato dall'INAIL in collaborazione con Accredia (v. Quaderno Osservatorio Accredia, "La sicurezza sui luoghi di lavoro e la certificazione", n. 1, 2018), in base al quale le aziende che hanno un sistema di gestione certificato hanno indici di frequenza (If) e di gravità (Ig) notevolmente inferiori a quelli delle omologhe aziende non certificate, con decrementi, anche a due cifre percentuali. Ciò produce conseguenze di tutto rispetto sia in termini di migliori condizioni lavorative sia di abbattimento dei costi sociali ed economici da non prevenzione.

Figura 7 - Allegato III. Nomina a Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione

(All. III)

OGGETTO: nomina a Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione

Tra:

_____ **residente o** con sede in _____ via _____, Codice
 Fiscale _____ in persona del legale rappresentante/ _____, nato a
 _____ il _____, e residente in _____ - Via

 =Committente=

e

_____, con studio in _____ - Via _____
 =Professionista=

SI CONVIENE E STIPULA

Quanto segue:

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il Sig./ La Società _____ come sopra rappresentato/a, conferisce al professionista sopraindicato i seguenti incarichi:

1. Responsabile dei Lavori (art. 90 Lqs. 9 aprile 2008 nr. 81 e s.m.i.)

L'incarico comprende lo svolgimento di tutte le prestazioni e l'assunzione di tutte le responsabilità attribuite al Committente dal D.lgs. 81/2008 e segnatamente dai seguenti articoli:

- art. 90 commi dall'1 al 11;
- art. 92 comma 1 let. E
- art. 93 comma 2
- art. 99 comma 1 e 2
- art. 101 comma 1
- art. 100 comma 6 bis.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Professionista deve:

1. Nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
 - al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
2. Nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
 - verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;
 - chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-

bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

- I. Cura che il nominativo del CSP/CSE sia comunicato alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi e inserito nel cartello di cantiere;
- II. Provvede a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- III. Adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione inerenti le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC (Piano di sicurezza e Coordinamento);
- IV. Organizza, quando l'entità dei lavori e l'area del cantiere lo consentono, apposito servizio comune di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori per l'intera durata del cantiere dandone atto con apposito layout allegato al PSC. L'attuazione e gestione del servizio comune d'emergenza predisposto col PSC sarà poi di competenza del CSE nella prima riunione preliminare di cantiere al cospetto delle imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi all'uopo prescelti;
- V. Deve ricevere dalle imprese affidatarie il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa incaricati dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 D. Lgs. 81/08 con la specifica indicazione della mansione dagli stessi ricoperta all'interna della compagine aziendale;
- VI. Decide in merito alla proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- VII. L'impresa affidataria/e e/o esecutrice/i deve/vono comunicare al responsabile dei lavori, sempre preventivamente, il nominativo dell'impresa o imprese a cui intende/ono dare in sub-appalto fasi di lavoro. A sua volta il responsabile dei lavori deve comunicare tali dati al CSE, prima dell'inizio dell'attività sub-appaltata, al fine di consentirgli lo svolgimento dei compiti di sua spettanza;

Ferma restando la verifica d'idoneità tecnica professionale prevista dall'ALL. XVII D. Lgs. 81/08 al Responsabile dei lavori viene affidato il compito di valutare la seguente specifica documentazione acquisita in sede di offerta dall'operatore economico:

- A. Curriculum dell'impresa che riporti in evidenza i principali lavori della stessa specie di quelli richiesti nell'appalto (con indicazione dei committenti per i quali si sono seguiti lavori);
 - B. Sopralluogo obbligatorio sul posto in cui si eseguiranno i lavori al fine di redigere un primo elenco dei mezzi – dispositivi e protezioni da impiegare per operare in sicurezza;
 - C. Relazione sugli infortuni e le malattie professionali dichiarate negli ultimi tre anni;
 - D. Dichiarazione su presentazione annuale o meno del modello OT23 (ex mod. OT24) all'INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione **(eventuale)**;
 - E. Eventuale possesso di certificazione ISO 45001 **(eventuale)**;
 - F. Copia degli attestati di formazione dei lavoratori ed elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai propri operai;
 - G. Elenco delle macchine ed attrezzature che l'impresa intende impiegare per lo svolgimento del lavoro, dichiarazione se esse sono di proprietà o meno dell'impresa e presenza o meno del marchio CE
4. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, si assicura che il coordinatore per la progettazione:
- rediga il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1,
 - predisponga un fascicolo, i cui contenuti contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

2. Durante la realizzazione dell'opera, si assicura che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- verifichi, con opportune azioni di coordinamento e controllo (verbali di sopralluogo integrativi del PSC), l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifichi l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con

quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzati tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Nell'ambito del potere di coordinamento delle imprese e dei lavoratori autonomi attribuito al CSE questi deve richiedere ai referenti ex art. 97 delle imprese affidatarie di verificare con assiduità il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei lavori alle stesse affidati in sub-appalto e la corretta applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC riferendone per iscritto gli esiti allo stesso CSE. Tale procedura va adottata dopo ogni visita in cantiere da parte degli incaricati ex art. 97 D. Lgs. 81/08.
 - verifichi l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - segnali anche al committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
3. Relaziona mensilmente al committente l'esecuzione dei compiti di cui ai precedenti punti specificando le modalità di esecuzione e allegando alle comunicazioni evidenze di quanto assicurato.
 4. Verifica la documentazione presentata con la richiesta di eventuali subappalti/subaffidamenti, richiedendo eventuali integrazioni.
 5. Autorizza, in nome e per conto della Committente, gli eventuali subappalti o subaffidamenti e l'ingresso in cantiere delle ditte subappaltatrici o subaffidatarie.

Al Responsabile dei lavori è concessa autonomia di spesa nei limiti dell'ammontare dei costi della sicurezza evidenziati analiticamente nel PSC e occorrenti per l'acquisto degli apprestamenti di sicurezza o per dare attuazione a specifiche procedure di lavoro come quella contenuta nel presente paragrafo. Resta salva la facoltà di stanziare ulteriori somme ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori previa approvazione delle stesse da parte del coordinatore per la sicurezza con apposito computo metrico estimativo che ne evidenzia oggetto, quantità e prezzo.

3. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (art. 91 D. Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 e s.m.i.)

L'incarico comprende le seguenti prestazioni:

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;
 - b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera⁷², i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(N).
 - b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 173
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
- 2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.

L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

4. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art. 92 D. Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 e s.m.i.)

L'incarico comprende le seguenti prestazioni:

- a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento (verbali di sopralluogo integrativi del PSC), l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano generale di sicurezza ed il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. La prima misura di coordinamento organizzativo necessaria per trasformare l'attività del CSE in lavoro di equipe consiste nel consegnare agli incaricati della/e impresa/e affidataria/e il modello di rapportino 001 allegato alla presente lettera d'incarico. Il compito del CSE sarà quello di illustrarne, nella riunione preliminare di cantiere, il contenuto e le finalità del suo utilizzo ai referenti ex art. 97 D. Lgs. 81/08, la tempistica di redazione, le modalità di trasmissione al CSE, i casi particolari in cui informarlo prima di operare delle scelte definitive. In questo modo la gestione dei rischi da interferenza in cantiere diventa corale e al CSE è demandata l'alta vigilanza che consiste nel verificare l'idoneità del POS delle imprese prima del loro ingresso in cantiere, nel monitorare il flusso di informazioni riportate nei rapportini degli incaricati art. 97 D. Lgs. 81/08, intervenendo per avallare o integrare le soluzioni dagli stessi adottate in merito agli apprestamenti, impianti e attrezzature presenti, nell'elaborare procedure di lavoro per regolamentarne l'uso comune.
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) proporre alla Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il sottoscritto Professionista dichiara di possedere i requisiti professionali previsti dall'articolo 98 del D. Lgs. 81.

Art. 2.

Art. 3. COMPENSI E RIMBORSI SPESE

L'onorario forfettario fisso ed invariabile per le prestazioni oggetto del presente contratto, comprendente le eventuali varianti in corso d'opera e le spese suscettibili di separato rimborso, viene stabilito in complessivi € _____ oltre a C.P.I.A. e I.V.A.

Art. 4. PAGAMENTI

Il compenso come sopra determinato verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- 50% a inizio lavori;
- 50% fine lavori

Il pagamento avverrà a 30 gg data fattura fine mese.

Art. 5. FATTURAZIONE

Le fatture relative alle prestazioni di cui sopra devono essere intestate a: _____ via _____ - C.F.: _____

Art. 6. ASSICURAZIONI

Il Professionista dichiara che a sua tutela è in vigore la polizza assicurativa n. _____ della compagnia _____ per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il Professionista si obbliga a consegnare copia della polizza assicurativa alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, unitamente al curriculum proprio e degli eventuali professionisti esterni.

La mancata presentazione della suddetta polizza determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione del Professionista.

Art. 7. PERSONALE E COLLABORATORI ESTERNI

Il presente incarico è fondato sull' "intuitus personae", resta quindi inteso che le prestazioni in esso previste dovranno essere svolte personalmente dal Professionista e che, pertanto, l'impiego di personale di questi o di collaboratori esterni, avrà solo natura complementare ed ancillare. Gli eventuali collaboratori esterni, scelti dal Professionista, previo consenso della Committente, dovranno avere tutti i requisiti tecnici-professionali richiesti dalla normativa vigente, non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di legge, e dovranno impegnarsi espressamente all'osservanza dell'art. 14 della legge 6.8.1967, n.765,

In ogni caso il rapporto con il personale e con i collaboratori sarà tenuto esclusivamente dal Professionista, il quale sarà l'unico responsabile del corretto trattamento economico, normativo e previdenziale e per ogni altro aspetto riguardante il rapporto stesso, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Il Professionista oltre ad informare il proprio personale e/o i collaboratori dei rischi di cantiere connessi all'espletamento dell'incarico e a far loro rispettare l'intera normativa in materia di sicurezza e di prevenzione di infortuni, si obbliga a stipulare una opportuna polizza contro gli infortuni, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Gli eventuali collaboratori esterni non potranno comunque avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente, restando inteso che le relative prestazioni professionali sono comunque ricomprese nel compenso pattuito tra le parti con il presente accordo. Una porzione del compenso potrà essere fatturata direttamente dai collaboratori.

Art. 8. DICHIARAZIONI FINALI

Il Professionista dichiara di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle normative vigenti ed alle altre disposizioni concernenti in genere gli obblighi e le responsabilità del professionista.

Luogo, _____

Il Committente

Il Professionista
